

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE N. 6

NTA Norme tecniche di attuazione
(testo coordinato alla variante n.6)

Il professionista incaricato:
dott. pian. PAOLO DE CLARA

Collaboratori:
dott. pian. PATRIZIA DEL ROSSO
dott. RICCARDO MEDEOSSI

Consulente per gli aspetti normativi:
p.i. GRAZIANO TRAVAINI

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - Finalità del Piano Regolatore Generale Comunale	5
ART. 2 - Elaborati del P.R.G.C.	5
ART. 3 - Strumenti d'attuazione del P.R.G.C.	6
ART. 4 - Flessibilità del P.R.G.C.	6
ART. 5 - Normativa geologica	6
ART. 5 bis – Ambiti soggetti a pericolosità (PAIR).....	7
TITOLO II - DEFINIZIONI	8
ART. 6 - Definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi.....	8
ART. 7 - Tipologie d'intervento	8
ART. 8 - Destinazioni d'uso	8
TITOLO III - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	9
CAPO I - DEFINIZIONI DELLE ZONE OMOGENEE	9
ART. 9 - Le zone omogenee	9
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE ZONE OMOGENEE	12
ART. 10 - Interventi a verde (stralciato)	12
ART. 11 - Fasce di rispetto e vincoli paesaggistici ed ambientali.....	12
ART. 12 - Attività di cantiere (stralciato)	13
ART. 13 - Locali interrati e seminterrati	13
ART. 13 bis - Adeguamento dal punto di vista funzionale e igienico sanitario.....	13
ART. 14 – Annessi rurali	14
CAPO III - ZONE A – Storiche	16
ART. 15 - Zona A1 - Immobili soggetti a restauro conservativo	16
ART. 16 - Zona A2 - Immobili di rilevanza storica e paesaggistica.....	17
ART. 17 - Sottozona A2.1 - Immobili di rilevanza storica e paesaggistica: Palazzo Vianelli	18
ART. 18 - Sottozona A2.2 - Immobili di rilevanza storica e paesaggistica: chiesa di S.Martino	19
ART. 19 - Sottozona A2.3 - Villa Sopracasa	20
CAPO IV - ZONE B - Residenziali di completamento	22
ART. 20 - Prescrizioni generali per le zone B	22
ART. 21 - Zona B0 - Aree centrali di rilevanza paesaggistica	22
ART. 22 - Zona B1.1 - Borghi rurali	24
ART. 23 - Zona B1.2 - Area centrale di Terzo	26
ART. 24 - Zona B1.3 - Area centrale di San Martino	28
ART. 25 - Zona B2 - Terzo e San Martino	30

ART. 26 - Zona B3 - Zone residenziali in trasformazione	32
CAPO V - ZONE C - Residenziali di espansione	34
ART. 27 - Zona C1 - PEEP	34
ART. 28 - Zona C2 - Espansione	35
CAPO VI - ZONE D - Produttive industriali e artigianali	39
ART. 29 - Zona D1n - Zona ricadente nel Piano Infraregionale Aussa - Corno: aree a prevalente funzione produttiva connessa alla nautica da diporto	39
ART. 30. - Zona D1v - Zona ricadente nel Piano Infraregionale Aussa - Corno: aree a verde del sistema paesaggistico naturale.....	41
ART. 31 - Zona D1vi - Zona ricadente nel Piano Infraregionale Aussa - Corno: aree a verde del sistema paesaggistico industriale	42
ART. 32 - Zona D2.2 - Industria e Artigianato d'interesse comprensoriale – insediamenti esistenti.....	42
ART. 33 - Zona D3 - Singoli insediamenti industriali e artigianali esistenti	45
Art. 34 - Ulteriori prescrizioni sulle aree scoperte e verdi nelle zone D.....	47
CAPO VII - ZONE E – Agricole	48
ART. 35 - Zona E - Norme generali	48
ART. 36 - Zona E4 - Agricolo paesaggistica	49
ART. 37 - Zona E4.a - Agricolo paesaggistica in ambito di salvaguardia	51
ART. 38 - Zona E5 - Preminente interesse agricolo produttivo.....	53
ART. 38bis - Zona VP - Verde privato	55
CAPO VIII - ZONE F - Salvaguardia e tutela	57
ART. 39 - Norme generali per le zone F	57
ART. 40 - Zona F1 - Aree boscate	57
ART. 41 - Zona F2 - Ambiti fluviali e lagunari	58
CAPO IX - ZONE G - Specifico interesse turistico	60
ART. 42 - Zona G1 - Campeggio	60
ART. 43 - Zona G2 - Parcheggio a servizio Camper - Roulotte.....	61
CAPO X - ZONE L – Portuali	62
ART. 44 - Zona L2 - Portuale d'interesse comunale e comprensoriale	62
CAPO XI - ZONE S - Servizi	64
ART. 45 - Zona S - Servizi e attrezzature collettive	64
TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	67
CAPO I - VIABILITA' E PARCHEGGI	67
ART. 46 - Viabilità.....	67
ART. 47 - Piste e percorsi ciclabili	68
ART. 48 - Parcheggi	69
CAPO II - OPERE DI URBANIZZAZIONE E SERVIZI A RETE	70

ART. 49 - Opere ed oneri di urbanizzazione.....	70
ART. 50 - Servizi a rete.....	70
CAPO III - ATTIVITA' AGRITURISTICHE	71
ART. 51 - Norme speciali per le attività agrituristiche	71
CAPO IV - REGOLAMENTO EDILIZIO.....	72
ART. 52 - Regolamento edilizio	72
ART. 53 - Adeguamento dal punto di vista funzionale e igienico sanitario (stralciato)	72
CAPO V - NORME DI SALVAGUARDIA.....	73
Art. 54 - Norme di salvaguardia	73

Allegato

1 - Stralcio delle Norme di attuazione del PAIR

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Finalità del Piano Regolatore Generale Comunale

Le presenti Norme Tecniche d'Attuazione (d'ora in poi NTA), disciplinano l'attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Terzo d'Aquileia.

Il Piano Regolatore Generale Comunale (d'ora in poi PRGC), è redatto in conformità alla L.R. n. 52/91 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è coerente con le norme transitorie del vigente quadro legislativo regionale in materia urbanistica (L.R. n. 5/07) che, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, all'art. 63 bis e 63 ter ha sostanzialmente recepito le norme sulle finalità, contenuti, direttive per la formazione, procedure di adozione ed approvazione, nonché validità temporale, della precedente legge urbanistica regionale (L.R. 52/91).

Nel presente testo, le citazioni di disposizione legislative vigenti sovraordinate si devono intendere automaticamente modificate o integrate o aggiornate nel caso di modifiche o integrazioni apportate alle disposizioni stesse dopo la data del 02.09.2004 di adozione del presente P.R.G.C.

ART. 2 - Elaborati del P.R.G.C.

Il P.R.G.C. si compone dei seguenti elaborati illustrativi (non prescrittivi):

Tav. A1a, A1b - Aggiornamento dell'edificato dal 1991- Aree edificate ed aree urbanizzate

Tav. A2 - Vincoli paesaggistici ed ambientali - Vincoli cimiteriali - Piani sovraordinati

Tav. A3a, A3b - Mobilità terrestre e fluviale - Offerta agrituristica

Tav. A4a, A4b - Servizi e attrezzature collettive di P.R.G.C. vigente, stato di attuazione

Tav. A5a, A5b - Paesaggio storico culturale

Tav. A6a, A6b - Vegetazione e uso del suolo

Tav. A7 - Reti dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione

Tav. A8a, A8b - Reti del gas metano e della telefonia fissa

Tav. A9a, A9b - Rete fognaria

Tav. A10 - Unità di Paesaggio, Paesaggio urbano ed extraurbano

Tav. A11a, A11b - Aree di proprietà pubblica

Stato di fatto - Relazione generale illustrativa

Relazione geologica e relativi allegati n.1, 2 e 3

Progetto - Relazione

Progetto - Confronto Normativa PRGC vigente e Variante n.7 del precedente PRGC

Relazione sulla Valutazione d'Incidenza relativa al S.I.C. "Laguna di Marano e Grado"

Tav. S - Reiterazione dei vincoli

Relazione sulla reiterazione dei vincoli

Il P.R.G.C. si compone inoltre dei seguenti elaborati prescrittivi:

Tav. P1 Piano struttura

Tavv. P2a, P2b, P2c – Zonizzazione (1/5000)

Tav. P2d – Zonizzazione (1/2000)
Tavv. P3a, P3b - Mobilità e vincoli
Tav. V1 - Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)
Relazione e indirizzi del Piano Struttura
Norme Tecniche d'Attuazione (NTA)
Schede ambiti unitari d'intervento
Norme sulla flessibilità
Carta della zonizzazione geologico-tecnica (all. n.4)
Norme di attuazione di carattere geologico

ART. 3 - Strumenti d'attuazione del P.R.G.C.

Il P.R.G.C. si attua secondo le modalità previste dalle presenti Norme Tecniche d'Attuazione per ciascuna zona territoriale omogenea.

Gli strumenti d'attuazione previsti sono:

- strumenti diretti: permesso di costruire (PdC), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), attività edilizia libera asseverata (CILA), attività edilizia libera con comunicazione inizio lavori (CIL) e attività edilizia libera.
- strumenti indiretti: Piani attuativi comunali (PAC) d'iniziativa pubblica, privata o mista da approvarsi prima del rilascio di provvedimenti autorizzativi edilizi (strumenti diretti).

I piani attuativi vigenti ed approvati alla data del 02.04.2004 di adozione del presente Piano mantengono validità fino alla loro naturale scadenza prevista dalla Legge.

Alla scadenza dei P.A.C., definita dalla normativa regionale vigente in materia ⁽¹⁾, ovvero, limitatamente a quelli di iniziativa privata, dalle relative convenzioni, restano in vigore, per il rilascio degli atti abilitativi, tutte le norme tecniche di attuazione specificate dal ~~P.R.P.C.~~ P.A.C stesso.

Eventuali varianti o nuovi P.A.C. dovranno adeguarsi alla disciplina prevista dal presente P.R.G.C.

Gli interventi sono regolamentati dalla L.R. 19/09 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 4 - Flessibilità del P.R.G.C.

Per la realizzazione di Varianti e Piani Attuativi Comunali si applicano le norme e i limiti di flessibilità previsti dalla normativa vigente in materia ⁽²⁾.

ART. 5 - Normativa geologica

Le Norme tecniche geologiche allegate al PRGC costituiscono parte integrante delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione, comprensive delle prescrizioni impartite con parere n. 91/04.

⁽¹⁾ Alla data di adozione della variata n. 5: artt. 3 e 4 della L.R. 12/2008

⁽²⁾ Alla data di adozione della variata n. 5: artt. 63 quarter e 63 sexies, della L.R. 5/2007

ART. 5 bis – Ambiti soggetti a pericolosità (PAIR)

La tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)" individua tutte le aree assoggettate a pericolosità idraulica indicate dal PAIR (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale), nelle quali sono osservate le norme e prescrizioni del suddetto piano. Nell'allegato 1 è riportato lo stralcio delle Norme tecniche del PAIR vigente alla data di adozione della Variante n. 6 al PRGC.

Ogni modifica alle suddette norme avrà effetto diretto ed immediato sull'attività edificatoria e di trasformazione del territorio, senza la necessità del suo recepimento nel presente documento.

2.- All'interno delle zone a pericolosità idraulica moderata (P1) individuate dal PAIR, così come riportate nella citata tavola V1, si ritiene di indicare quale misura minima di sicurezza l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. L'eventuale adozione di precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale.

TITOLO II - DEFINIZIONI

ART. 6 - Definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi

Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, nella maggior parte previste dalla L.R. 19/09, sono testualmente richiamate nel nuovo Regolamento Edilizio.

ART. 7 - Tipologie d'intervento

Le definizioni delle tipologie d'intervento, sono previste dalla L.R. 19/09, i cui testi sono richiamati nel nuovo Regolamento Edilizio.

Per quel che concerne le definizioni riferite agli interventi edilizi per le aree ricomprese all'interno dei perimetri individuati dal Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR), come riportati nella tavola V1, valgono le disposizioni contenute nell'allegato 1 (art. 2) alle presenti NTA.

ART. 8 - Destinazioni d'uso

Le definizioni delle destinazioni d'uso sono previste dalla L.R. 19/09, i cui testi sono richiamati nel nuovo Regolamento Edilizio.

TITOLO III - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I - DEFINIZIONI DELLE ZONE OMOGENEE

ART. 9 - Le zone omogenee

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee conformi alle indicazioni del Piano Urbanistico Regionale Generale - PURG.

Zone A

comprendono edifici e loro pertinenze di pregio storico, artistico e ambientale, distinguibili in:

- Zona A1 Immobili soggetti a restauro conservativo
la zona comprende il comparto denominato "Villa Sopracasa" sottoposta per la maggior parte tutelata ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004.
- Zona A2 Immobili di rilevanza storica e paesaggistica aree ed edifici per i quali sono previsti interventi di tutela e salvaguardia.
- sottozona A2.1 Immobili di rilevanza storica e paesaggistica: **Palazzo Vianelli**
sono le aree e gli edifici ricadenti nell'ambito del PAC denominato "Palazzo Vianelli" approvato con delibera del Consiglio Comunale n°3 dd 22/01/94
- sottozona A2.2 Immobili di rilevanza storica e paesaggistica: **Chiesa maggiore di San Martino**
sono le aree e gli edifici ricadenti nell'ambito del PdR denominato "Chiesa maggiore di San Martino" caratterizzato dalla presenza di un rilevante esempio storico di edificio sacro e da aree ad alta trasformabilità e riqualificazione urbanistica
- sottozona A2.3 **Villa Sopracasa**
sono le aree e gli edifici ricadenti nell'ambito del PAC denominato "Villa Sopracasa" approvato con delibera del Consiglio Comunale

Zone B

comprendono le aree totalmente o parzialmente edificate del Comune distinguibili in sei categorie:

- Zona B0 **Aree centrali di rilevanza paesaggistica**
sono aree ed edifici nelle aree centrali di Terzo e San Martino per le quali sono previste particolari norme di tutela relative agli elementi che caratterizzano il paesaggio urbano del Comune di Terzo
- Zona B1.1 **Borghi rurali**
sono i borghi rurali storici di Marucis (Moruzzis), Ronchi, Ponterosso, Malborghetto, Zuccarina che caratterizzano la struttura insediativa rurale della fascia più alta della pianura del territorio comunale
- Zona B1.2 **Area centrale di Terzo**
sono le aree urbanizzate del nucleo storico di Terzo nelle quali si prevedono interventi edilizi finalizzati al completamento del tessuto urbano esistente.
- Zona B1.3 **Area centrale di San Martino**
sono le aree urbanizzate del nucleo storico di San Martino nelle quali si prevedono interventi edilizi finalizzati al completamento del tessuto urbano esistente.
- Zona B2 **Terzo e San Martino**
sono le aree urbanizzate di Terzo e San Martino nelle quali si prevedono interventi edilizi di completamento dei lotti ancora disponibili.

- Zona B3 **Zone residenziali in trasformazione**

sono aree già zone C nel PRGC precedente, per le quali è stato approvato un Piano Attuativo ancora in vigore e che non ha ancora esaurito la sua capacità edificatoria.

Zone C

comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi prevalentemente residenziali d'espansione

- Zona C1 **Espansione PEEP**

sono le aree d'espansione per la realizzazione di edilizia agevolata

- Zona C2 **Espansione**

Le aree di espansione si concentrano nella parte meridionale dell'asse fra Terzo centro e S.Martino.

Zone D

comprendono le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali artigianali:

- Zona D1n - **Zona ricadente nel Piano Infraregionale Aussa - Corno**: aree a prevalente funzione produttiva connesse alla nautica da diporto

- Zona D1v - **Zona ricadente nel Piano Infraregionale Aussa - Corno**: aree a verde del sistema paesaggistico naturale

- Zona D1vi - **Zona ricadente nel Piano Infraregionale Aussa - Corno**: aree a verde del sistema paesaggistico industriale

- Zona D2.2 **Industria e artigianato d'interesse comprensoriale insediamenti esistenti**

Sono le aree destinate al completamento della zona artigianale esistente a sud del centro di Terzo.

- Zona D3 **Insedimenti industriali e artigianali singoli esistenti**

La zona comprende edifici o piccole aree esistenti di carattere artigianale situate all'interno di aree residenziali, per le quali è consentita la continuazione dell'attività poiché non considerate insalubri.

Zone E

comprendono le aree del territorio comunale a destinazione agricola e forestale:

- Zona E4 **Zone agricole paesaggistiche**

Zone del territorio comunale a destinazione agricola dall'alto valore per la conservazione del paesaggio agrario tradizionale

- Zona E4.a **Zone agricole paesaggistiche in ambito di salvaguardia**

Zone del territorio comunale a destinazione agricola dall'alto valore paesaggistico lungo l'ambito lagunare

- Zona E5 **Zone di preminente interesse agricolo**

Zone del territorio comunale a destinazione agricola di grande importanza per la produzione agricola

Zone F

comprendono gli ambiti di specifica tutela ambientale:

- Zona F1 **Aree boscate**

- Bosco Boscat e Bosco in località Ca' Ausa

- Zona F2 **Salvaguardia degli ambiti fluviali e lagunari**

- Fiume Terzo, Roggia Mortesina, zona a confine con il S.I.C. della Laguna di Marano e Grado

- **Zone G**

- comprendono zone d'interesse turistico

- Zona G1 **Campeggio**

- zona destinata alla realizzazione di un campeggio

- Zona G2 **Parcheeggio a servizio Camper - Roulotte**

- zona destinata alla realizzazione di un parcheggio a servizio Camper - Roulotte

- **Zone L**

- comprendono ambiti portuali

- Zona L2 **Zona portuale d'interesse comunale e comprensoriale**

La zona comprende le aree destinate ad attrezzature per la nautica da diporto di: Terzo capoluogo, Salmastro, Ca' Baiana già individuate nel Piano generale particolareggiato della portualità

Zone S

comprendono le aree destinate ad attrezzature collettive così come previste dal DPGR 0126/Pres. dd. 20.04.1995

- Zona S1 **Attrezzature per la viabilità e trasporti**

- Zona S2 **Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura**

- Zona S3 **Attrezzature per l'istruzione**

- Zona S4 **Attrezzature per l'assistenza e la sanità**

- Zona S5 **Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto**

- Zona S6 **Servizi tecnologici**

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI PER TUTTE LE ZONE OMOGENEE

ART. 10 - Interventi a verde (stralciato)

ART. 11 - Fasce di rispetto e vincoli paesaggistici ed ambientali.

Fasce di rispetto

Sono da rispettarsi le seguenti fasce di rispetto:

Fascia di rispetto cimiteriale:

E' prevista una fascia di rispetto di 100,00 ml per il lato Nord, 50,00 ml per i lati est e sud e da 50,00 ml a 100 ml a ovest (v. Tav. P3a) come previsto dal D.P.G.R n.154/URB del 21.10.1969.

Fasce di rispetto stradale (ex D.P.R. 495/92):

- viabilità extraurbana secondaria (SS352, SS14, SP81): 30,00 ml
- strada locale (SP 8): 20,00 ml

Per le altre strade, se non diversamente specificato nella normativa di zona, la distanza minima dalle strade è di 10,00 ml

Fasce di rispetto dalle infrastrutture energetiche e dai depuratori:

In tutte le zone omogenee le costruzioni o comunque le altre modifiche del suolo che possano interessare le condotte energetiche (metanodotti, linee elettriche, ecc.) devono rispettare le distanze di rispetto da dette infrastrutture secondo quanto stabilito dalle norme vigenti per i singoli impianti.

Nelle fasce di rispetto è vietata l'edificazione di qualsiasi tipo di manufatto in elevazione con l'esclusione di opere di recinzione e di pubblica utilità, nel rispetto delle normative previste dalla legislazione vigente in materia.

Aree d'interesse archeologico

Nelle aree d'interesse archeologico individuate nella Tavola P3, lungo il percorso della strada romana "via Annia" entro una fascia di salvaguardia di 100,00 ml per parte e nell'area di presunti ritrovamenti archeologici, gli interventi che necessitano movimenti del terreno dovranno prestare particolare cura al fine di non compromettere il possibile rinvenimento di reperti archeologici.

Nel caso di rinvenimenti fortuiti o di operazioni di ricerca si applicano le normative nazionali previste dal D.lgs 42/04.

Interventi in zone sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici

La compatibilità degli interventi ricadenti in zone sotto vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 e successivi aggiornamenti o altro vincolo ambientale, dovrà essere valutata secondo i seguenti criteri:

- compatibilità ecologica,
- compatibilità paesaggistica,
- compatibilità storico-culturale;

ed in relazione a:

- stato reale di compromissione o meno dei luoghi vincolati,

- prevalenza dell'interesse collettivo rispetto all'interesse privato.

I progetti di opere che richiedano la redazione di P.A.C., o di atti abilitativi edilizi diretti per la realizzazione di opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo ex D.lgs 42/04 dovranno presentare la documentazione necessaria al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del succitato Decreto legislativo.

In particolare gli elaborati dovranno illustrare lo stato di fatto dei luoghi entro un adeguato intorno segnalando le emergenze naturalistiche, ambientali e paesaggistiche presenti, nonché illustrare l'inserimento delle opere e gli effetti di queste sull'ambiente ed il paesaggio.

I P.A.C. dovranno essere accompagnati da una relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici redatta in considerazione dei criteri previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili, proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del P.A.C..

Gli interventi edilizi in aree ricadenti in zone sotto vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004 e successivi aggiornamenti o altro vincolo ambientale dovranno rispettare le seguenti normative:

- il tetto potrà essere realizzato secondo la tipologia a falda ovvero a padiglione;
- le pareti esterne degli edifici dovranno presentare finiture ad intonaco liscio con eventuali rivestimenti traspiranti, anche colorati. E' consentita la realizzazione di limitate superfici in calcestruzzo ed in legno e l'utilizzazione di pietra per la formazione di zoccolature e cornici.
Dovranno essere conservati eventuali modanature e decorazioni preesistenti;
- il manto di copertura dovrà essere in coppi o manufatti analoghi per morfologia e colore;
- i camini dovranno essere a due o quattro falde, con copertura in coppi o secondo le tradizioni locali;
- le gronde e discese pluviali potranno essere tonde, in rame od in lamiera zincata preverniciata;
- le tinteggiature dovranno impiegare coloriture tenui, da ricercarsi tra le tonalità del bianco, avorio, ocra, rosso mattone, verde, marrone chiaro e grigio. Potranno essere impiegati intonaci colorati in pasta con terre naturali o laterizio pestato.

ART. 12 - Attività di cantiere (stralciato)

ART. 13 - Locali interrati e seminterrati

A causa delle condizioni idrogeologiche del territorio comunale, gli interventi che interessano il sottosuolo devono rispondere alle caratteristiche descritte nella normativa geologica contenuta nello studio geologico, così come approvata dal parere geologico n. 91/2004 reso sulla variante generale n. 7 al PRGC, e alle prescrizioni di cui all'art. 5bis delle presenti norme per quanto riguarda gli ambiti soggetti a pericolosità idraulica.

ART. 13 bis - Adeguamento dal punto di vista funzionale e igienico sanitario

Su tutto il territorio comunale, allo scopo di adeguare gli alloggi esistenti nel Comune di Terzo d'Aquileia, alla data del 02.09.2004 di adozione del presente piano regolatore generale comunale, sia dal punto di vista funzionale, sia di quello igienico-sanitario, sono ammessi i seguenti interventi.

Qualora sia dimostrata la impossibilità di adeguare l'alloggio alla normativa di piano ed in deroga alle destinazioni d'uso, indici e le altre disposizioni previste dalla normativa di zona interessata, ma nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza idraulica di cui al parere geologico n. 91/2004 e nei limiti delle prescrizioni del Codice Civile, è permesso "una tantum" un ampliamento pari a 90 mc per alloggio.

I locali che verranno ricavati da questo ampliamento, dovranno essere realizzati in aderenza ed in diretto collegamento con l'alloggio. Nel caso di autorimesse, di locali per centrali termiche o depositi vari, la realizzazione potrà avvenire anche a distanza (limite minimo = ml 3,00 di distacco)

ART. 14 – Annessi rurali

Si definisce "annesso rurale" un manufatto edilmente indipendente, anche in aderenza, la cui destinazione d'uso è o era in passato correlata all'attività agricola, costituito da almeno due piani fuori terra, di cui il piano terra è od era di norma utilizzato a stalla, mentre il piano superiore a fienile e/o magazzino di granaglie. Tali edifici, grazie alle loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche, contribuiscono al mantenimento dell'identità rurale storica di quella parte degli insediamenti che mantengono ancora tali caratteristiche.

Per questa categoria di edifici, presenti all'interno delle zone B e delle zone E, è consentito il loro recupero edilizio e funzionale anche con cambio di destinazioni d'uso verso quelle previste nelle rispettive zone omogenee, nel rispetto delle altre norme previste in tali zone e con l'osservanza delle prescrizioni che seguono.

Il recupero di questi edifici dovrà avvenire:

- a) caratteristiche tipologiche: quelle proprie dell'edificio esistente; nel caso tali caratteristiche non corrispondono a quelle che nella generalità dei casi costituiscono la tipologia tradizionale rurale presente sul territorio, il recupero dell'edificio dovrà uniformarsi a tale tipologia;
- b) volumetria: quella esistente, salvo necessità di ampliamento nei limiti dimensionali previsti dalla corrispondente norma di zona, secondo criteri che ripropongono il modello tipologico di cui alla lettera a);
- c) sopraelevazione: è ammessa entro i limiti dimensionali per risultare coerente con il modello tipologico di cui alla lettera a);
- d) forme e sagome: mantenimento delle forme semplici dei manufatti;
- e) assetto strutturale: mantenimento della struttura edilizia con i relativi materiali tradizionali ove presenti (laterizio, legno,);
- f) coperture:
 - mantenimento dell'assetto della copertura esistente o ricostruzione entro i parametri di pendenza di cui alle norme generali;
 - manto di copertura in coppi;
 - non sono consentite coperture piane;
 - è consentito realizzare sporti di linda come da norme di carattere generale per le zone B;
 - sono consentite le aperture di lucernai, singoli e non a nastro, non oltre la quantità necessaria al raggiungimento dei requisiti di areazione ed illuminamento dei locali sottostanti;
 - divieto di realizzare abbaini;
- g) forature:
 - per quelle quadrate o rettangolari dovranno essere rispettate le caratteristiche dimensionali e gli allineamenti orizzontali e verticali esistenti originali, con possibilità di

adeguamento strettamente necessario a dotare le superfici interne della dimensione aereo-illuminante prevista dalle legge regionale per la destinazione d'uso utilizzata;

- per quelle particolari (a mezza luna): dovranno essere mantenute e recuperate nel loro aspetto tipologico e dimensionale;
- h) divieto di realizzare opere a sbalzo;
- i) divieto di introdurre elementi contrastanti con il manufatto principale e con il contesto per colore, forma o materiale;
- j) mantenimento di eventuali elementi tradizionali di pregio (decorazioni, ecc.);

Per gli edifici contrassegnati nella tavola P2 – Zonizzazione, con la lettera A, caratterizzati dalla presenza al primo piano di aperture a tutta altezza (fienili) ed ai materiali tradizionali impiegati per il loro tamponamento (graticci in laterizio o in legno), con tamponamento retrostante, è richiesto il loro mantenimento e recupero. Ove ciò non sia compatibile con la nuova destinazione d'uso, è consentito l'apertura di nuovi fori in armonia con le forature esistenti, nonché il tamponamento anche finestrato delle aperture a tutta altezza purché venga messa in risalto la differenziazione fra struttura ed apertura originarie attraverso il cambio di materiali o l'arretramento della tamponatura rispetto alla struttura.

CAPO III - ZONE A – Storiche

ART. 15 - Zona A1 - Immobili soggetti a restauro conservativo

Descrizione

La zona comprende parte del comparto denominato "Villa Sopracasa" sottoposta a tutela ex parte II del D.Lgs. 42/04, per il quale è stato approvato un Piano Regolatore Particolareggiato con Del.Cons. n.21 in data 10.09.03

Destinazioni d'uso ammesse:

- Residenziale
- Direzionale, ad esclusione dancing, discoteche ed attività similari;
- Servizi ed attrezzature collettive

Interventi ammessi:

Restauro conservativo, come previsto dalle leggi statali in materia dei beni culturali e del paesaggio, e comunque nel rispetto delle prescrizioni emanate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il tramite della Soprintendenza B.A.A.A.S del Friuli Venezia Giulia con Decreto emesso in data 31 marzo 1974;

Procedure d'intervento:

Gli interventi si attuano ~~attraverso~~ previa approvazione di Piani Attuativi Comunali o Piani di Recupero.

Indici e parametri:

Non sono concessi interventi che aumentino la volumetria o modifichino la sagoma dell'edificio, con l'esclusione dell'eliminazione di soprastrutture di epoca recente prive di valore storico - artistico;

Standard:

Dovranno essere rispettati gli standard di parcheggi previsti dal DPGR 0126/Pres dd 20 aprile 1995 relativi alla destinazione d'uso dell'immobile. Questi potranno essere reperiti anche nelle parti del comparto non ricadenti in zona A1

Prescrizioni per interventi edilizi:

Gli interventi di demolizione, comprovati da necessità ed autorizzati dalla Soprintendenza B.A.A.A.S del Friuli Venezia Giulia, possono riguardare eventuali corpi aggiunti o superfetazioni di epoca recente e privi di valore storico- ambientale, correlati ad un progetto complessivo di restauro della Villa e previa documentazione storico - tecnica.

Ulteriori prescrizioni sulle aree scoperte e verdi

Nella progettazione e manutenzione degli spazi aperti, in particolare dei giardini storici, si dovrà porre particolare attenzione nella scelta delle essenze, privilegiando quelle autoctone e nel rispetto del progetto originale di giardino storico all'italiana.

ART. 16 - Zona A2 - Immobili di rilevanza storica e paesaggistica

Descrizione

La zona comprende aree ed edifici di pregio storico, artistico e ambientale per i quali sono previsti interventi di tutela e salvaguardia e la cui valorizzazione anche funzionale deve sottostare a tali tipi d'intervento.

Destinazioni d'uso ammesse:

- Residenziale
- Direzionale, ad esclusione dancing, discoteche ed attività similari;
- Commerciale al dettaglio ad esclusione degli esercizi di grande struttura di vendita di cui all'art. 13 della L.R. n. 29/2005
- Alberghiera e ricettivo- complementare
- Servizi
- Servizi e attrezzature collettive

Interventi ammessi:

- Ampliamento
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione, limitatamente alle parti che non rilevino, ovvero siano in contrasto, sotto il profilo storico-architettonico e tipologico che caratterizzano gli immobili nell'ambito interessato.

Procedure d'intervento:

Gli atti abilitativi edilizi previsti dalla legge sono subordinati alla previa approvazione di Piani Attuativi Comunali d'iniziativa pubblica o privata.

Standard

Nel caso in cui la destinazione d'uso comporti l'obbligo di reperimento di aree per urbanizzazioni e servizi, questi potranno essere realizzati anche in altra area adiacente, di comune accordo e in convenzione con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo vuoi nel D.P.G.R. 126/1995, vuoi nel Regolamento di attuazione della L.R. n. 29/2005.

Prescrizioni per interventi edilizi:

Sono vietati interventi di demolizione se non motivati da comprovate necessità e condivisi dall'Amministrazione Comunale.

E' obbligatorio il mantenimento delle caratteristiche storico-architettoniche e tipologiche e l'impiego prevalente di tecniche costruttive tradizionali e di materiali del luogo. In particolare si dovranno

prevedere interventi pianificati di manutenzione e restauro delle facciate che recuperino e valorizzino la partitura dei fori e gli eventuali elementi di pregio.

Potranno essere consentiti interventi di ampliamento in misura non superiore al 15% delle volumetrie preesistenti e che dovranno tenere in considerazione il rispetto della tipologia edilizia dell'edificio esistente e delle caratteristiche delle facciate.

E' vietata la realizzazione di tettoie e di serre.

Le norme del presente articolo hanno valore anche per le sottozone di cui ai successivi articoli, salvo diversa specificazione.

ART. 17 - Sottozona A2.1 - Immobili di rilevanza storica e paesaggistica: Palazzo Vianelli

Descrizione:

La zona comprende il comparto di Palazzo Vianelli, per il quale è stato approvato un Piano di Recupero con delibera CC n°3 dd 22/01/94

Destinazioni d'uso ammesse:

- Residenziale
- Commerciale ad esclusione degli esercizi di grande struttura di vendita di cui all'art.13 della L.R. n. 29/2005
- Direzionale, ad esclusione dancing, discoteche ed attività similari;
- Servizi ed attrezzature collettive

Interventi ammessi:

- Ampliamento
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione, limitatamente alle parti che non rilevino, ovvero siano in contrasto, sotto il profilo storico-architettonico e tipologico che caratterizzano gli immobili nell'ambito interessato.

Procedure d'intervento:

Si attuano attraverso gli atti abilitativi previsti dalla legge, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Tutti gli altri interventi si attuano previa approvazione di Piani Attuativi Comunali o Piani di Recupero.

Indici e parametri:

I.f.: max 3,50 mc/mq

H: minore o uguale agli edifici circostanti e adiacenti e comunque non superiore a 12,00 ml

Standard:

Dovranno essere rispettati gli standard di parcheggi previsti dal DPGR 0126/Pres dd 20 aprile 1995 relativi alla destinazione d'uso dell'immobile, nonché quelli previsti dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 29/2005.

Prescrizioni per interventi edilizi:

In caso di demolizione e ricostruzione, nonché di ampliamento, le distanze non potranno essere inferiori a quelle dei volumi esistenti.

ART. 18 - Sottozona A2.2 - Immobili di rilevanza storica e paesaggistica: chiesa di S.Martino

Descrizione:

La zona comprende il comparto della chiesa di San Martino così come individuato sulla tavola di azzonamento.

Destinazioni d'uso ammesse:

- Residenziali
- Servizi e attrezzature collettive

Interventi ammessi:

- Ampliamento
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo

Sono comunque esclusi gli interventi di ampliamento, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia dell'edificio di culto.

Procedure d'intervento:

Gli atti abilitativi edilizi previsti dalla legge sono subordinati alla previa approvazione di Attuativi Comunali d'iniziativa pubblica o privata.

Indici e parametri:

H: max 10,00 ml

E' consentito un aumento della volumetria di ciascun edificio fino ad un massimo del 15% della relativa volumetria esistente

Nel caso di ampliamenti o ricostruzione, per i manufatti intorno alla Chiesa e rientranti nel comparto è fatto obbligo di rispettare la distanza di 10,00 ml dalle pareti finestrate e l'altezza esistente.

Standard:

Dovranno essere rispettati gli standard di parcheggi previsti dal DPGR 0126/Pres dd 20 aprile 1995 relativi alla destinazione d'uso dell'immobile.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrare nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis delle presenti norme

ART. 19 - Sottozona A2.3 - Villa Sopracasa

Descrizione:

La zona comprende parte del comparto denominato "Villa Sopracasa" il cui perimetro è individuato nella tavola di azzonamento, per il quale è stato approvato un Piano Attuativo Comunale con Del.Cons. n. 21 in data 10.09.03.

Destinazioni d'uso ammesse:

- Residenziale
- Direzionale, ad esclusione dancing, discoteche ed attività similari;
- Servizi ed attrezzature collettive

Interventi ammessi:

- Nuova costruzione, limitatamente a un manufatto ad uso autorimessa di pertinenza del comparto
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia
- Demolizione, limitatamente alle parti che non rilevino, ovvero siano in contrasto, sotto il profilo storico-architettonico e tipologico che caratterizzano gli immobili nell'ambito interessato.

Procedure d'intervento:

Si attuano attraverso gli atti abilitativi previsti dalla legge, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli altri interventi si attuano previa approvazione di Piani Attuativi Comunali o Piani di Recupero.

Indici e parametri:

Superficie Coperta massima realizzabile per l'edificazione del manufatto ad uso autorimessa di pertinenza del comparto : 257,00 mq

Altezza massima 3,00 ml

Distanze:

Distanza dal confine: 5,00 ml

Distanza dalla strada: 5,00 ml

Distanza dagli edifici: 10,00 ml

Distanza dalle pareti finestrate: 10,00 ml

Prescrizioni per interventi edilizi:

La progettazione degli interventi dovrà tenere in considerazione il contesto del comparto in cui si colloca e del rapporto dimensionale e visuale con la Villa Sopracasa.

I materiali ed i colori utilizzati dovranno inserirsi armonicamente con quelli dell'edificio vincolato.

Ulteriori prescrizioni sulle aree scoperte e verdi

Nella progettazione e manutenzione degli spazi aperti, in particolare dei giardini, si dovrà porre particolare attenzione nella scelta delle essenze, privilegiando quelle autoctone.

CAPO IV - ZONE B - Residenziali di completamento

ART. 20 - Prescrizioni generali per le zone B

Ai sensi del precedente art. 13 bis, nelle aree scoperte di pertinenza dell'edificio potranno essere realizzate piccoli edifici ad uso di autorimessa, centrale termica e/o idrica, deposito di attrezzi per il giardinaggio da realizzarsi secondo la massima semplicità sia per quanto riguarda le tipologie costruttive, che per i materiali impiegati.

La pendenza delle falde di copertura deve essere compresa fra il 35% ed il 45%.

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso, nel rispetto di parametri, indici e prescrizioni dettate dalle presenti norme.

Per le zone B0, B1.1, B1.2, B1.3, B2 e con esclusione delle zone B2.a e B3, il Sindaco potrà autorizzare, previo parere della Commissione Edilizia e sulla base di richiesta documentata, il reperimento di spazi per i parcheggi sia stanziali che di relazione esternamente all'area di pertinenza nei seguenti casi:

I parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare sono realizzati nell'area di pertinenza urbanistica. In alternativa potranno essere realizzati in altra area avente la stessa destinazione di zona, purché la distanza non superi il raggio di cinquecento metri; in tal caso il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari.

Le aree di parcheggio relative alle attività commerciali dovranno essere localizzate preferibilmente nelle stesse zone omogenee in cui è localizzata l'attività commerciale, oppure in altre zone omogenee che consentano espressamente tale destinazione d'uso entro il limite e la condizione di cui al comma precedente.

ART. 21 - Zona B0 - Aree centrali di rilevanza paesaggistica

Descrizione:

La zona comprende parti di aree urbanizzate dei nuclei storici di Terzo e San Martino che rivestono particolare interesse nella caratterizzazione del paesaggio urbano rurale: si prevedono quindi interventi edilizi finalizzati al completamento del tessuto urbano esistente con particolare attenzione alla conservazione tipologica delle facciate degli edifici.

Destinazioni d'uso ammesse:

- Residenziale
- Direzionale, limitatamente alle attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche sedi di enti, associazioni, sindacati, partiti, con esclusione quindi di tutte le altre attività che l'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09, comprende in tale destinazione d'uso;
- Commerciale al dettaglio ad esclusione degli esercizi di grande struttura di vendita di cui all'art. 13 della L.R. n. 29/2005
- Alberghiera e ricettivo- complementare
- Servizi
- Servizi ed attrezzature ~~di tipo collettive~~ collettive

Interventi ammessi:

- Nuova costruzione

- Ampliamento
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione, ad esclusione delle parti che rilevino ai fini della caratterizzazione quale elemento del paesaggio urbano rurale dell'immobile interessato.

Procedure d'intervento:

Il piano si attua mediante interventi diretti.

Indici e parametri:

I.f.: ~~2,2~~ 2,0 mc/mq

Altezze

- per interventi di demolizione e ricostruzione: l'altezza massima non dovrà essere superiore a quella degli edifici preesistenti che per gli aspetti tipologico-ambientali caratterizzano l'ambito.
- per nuove edificazioni: se edifici che si collocano a filo strada entro o a continuazione di una cortina di case in linea l'altezza dovrà essere compresa tra quella degli edifici adiacenti
se edifici isolati o a schiera non dovranno superare le altezze medie degli edifici circostanti e comunque non superiori a 8,50 ml
- per ampliamenti: non è ammesso superare l'altezza dell'edificio che subisce l'intervento d'ampliamento a meno di interventi che riguardino l'intera sagoma dell'edificio che non dovrà superare gli 8,50 ml.

Distanze

Distanza tra edifici: 6,00 ml o in aderenza.

Distanza dai confini:

- in aderenza, nel caso di costruzioni a filo strada o a filo marciapiedi
- 5,00 ml oppure, nel caso di pareti non finestrate, fino ai limiti previsti dal C.C.

Distanza dalla strada:

- 5,00 ml
- a filo strada o filo marciapiede in caso di ricostruzione o costruzione su lotto che si pone in continuità rispetto ad una cortina a filo strada o filo marciapiede.

Le disposizioni relative alle distanze tra edifici non si applicano per i lati dei lotti a confine con pubbliche vie e piazze.

Standard

Nel caso di nuove volumetrie è da prevedere la realizzazione di parcheggi nelle misure previste dalla L122/89 e dal DPGR 0126/Pres dd 20 aprile 1995 per le diverse funzioni, nonché nella misura previsti dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 29/2005.

Prescrizioni per interventi edilizi:

E' obbligatorio il mantenimento delle caratteristiche tipologiche delle facciate prospicienti vie, piazze e spazi pubblici.

Fatto salvo per inderogabili motivi di sicurezza, sono vietati interventi di demolizione e ricostruzione che vadano a modificare l'aspetto esteriore degli edifici.

E' obbligatorio, nel caso di ricostruzione, il mantenimento della cortina sulla linea del filo-strada.

Le attività artigianali e commerciali dovranno adottare ogni strumento per armonizzarsi con la residenza, in particolare per quanto riguarda l'abbattimento dell'inquinamento acustico ed ambientale. Per le attività di servizi è altresì necessario il parere della competente autorità sanitaria.

E' vietata la realizzazione di tettoie, è ammessa la realizzazione di porticati isolati e/o addossati all'edificio principale purché in sintonia tipologica con l'edificio principale e serre fisse compatibili con il contesto e che abbiano un limite massimo di superficie pari a 25 mq.

Ulteriori prescrizioni sulle aree scoperte e verdi

I nuovi impianti dovranno essere in linea con le tipologie vegetali consolidate ed attualmente presenti in loco.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrare nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

ART. 22 - Zona B1.1 - Borghi rurali

Descrizione:

La zona comprende i borghi rurali storici di Marucis (Moruzzis), Ronchi, Ponterosso, Malborghetto e Zuccarina che rivestono particolare interesse nella caratterizzazione del paesaggio rurale extraurbano e di cui l'Amministrazione Comunale promuove il recupero e la valorizzazione, anche attraverso l'attivazione di iniziative complementari all'attività agricola e la salvaguardia delle tipologie edilizie tradizionali degli edifici esistenti.

Destinazioni d'uso ammesse:

- Agricola con allevamenti a conduzione familiare fino a 30 capi avicunicoli e fino a 5 capi suini o bovini per nucleo familiare ivi residente
- Residenziale
- Direzionale, limitatamente alle attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche sedi di enti, associazioni, sindacati, partiti, con esclusione quindi di tutte le altre attività che l'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09, comprende in tale destinazione d'uso;
- Commerciale al dettaglio ad esclusione degli esercizi di grande struttura di vendita di cui all'art.13 della L.R. n. 29/2005.
- Alberghiera e ricettivo - complementare
- Servizi
- Servizi ed attrezzature collettive

Interventi ammessi:

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione, ad esclusione delle parti che rilevino ai fini della caratterizzazione quale elemento del paesaggio urbano rurale extraurbano dell'immobile interessato.

Procedure d'intervento:

Il Piano si attua attraverso interventi diretti.

Prescrizioni per interventi edilizi:

Per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione con mantenimento delle caratteristiche tipologiche:

- le altezze massime degli edifici non potranno superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti senza tener conto di quelli non riconducibili all'architettura rurale storica o tradizionale;
- gli interventi dovranno rispettare le tipologie preesistenti, qualora esse presentino caratteristiche riconducibili all'architettura rurale storica o tradizionale;
- il progetto relativo ad interventi su edifici di età superiore ai 50 anni alla data del 02.09.2004 di adozione del Piano deve essere esteso all'intero corpo edilizio.

Per gli edifici di nuova costruzione l'altezza massima non potrà essere superiore agli 8,50 ml.

Gli interventi di ampliamento e nuova costruzione:

- sono ammessi per edifici di uso agricolo-rurale, nel rispetto delle tipologie esistenti, delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati;
- sono esclusi per gli edifici di età superiore ai 50 anni alla data del 02.09.2004 di adozione del Piano.

Attività ricettive

E' consentito avviare attività ricettive di tipo agriturismo o di turismo rurale nel rispetto delle norme sovracomunali vigenti in materia, nonché delle norme previste all'art. 51 delle presenti NTA.

Indici e parametri:

I.f.: 2,0 mc/mq

R.c.: max 40%

Altezze

- interventi di demolizione e ricostruzione: l'altezza massima non dovrà essere superiore a quella degli edifici preesistenti, senza tener conto di quelli non riconducibili all'architettura rurale storica o tradizionale;

- nuove edificazioni: per edifici che si collocano a filo strada entro o a continuazione di una cortina di case in linea, l'altezza dovrà essere compresa tra quella degli edifici adiacenti;
per edifici isolati o a schiera, non si dovranno superare le altezze medie degli edifici circostanti e comunque non oltre 8,50 ml
- ampliamenti: non è ammesso superare l'altezza dell'edificio che subisce l'intervento d'ampliamento, a meno di interventi che riguardino l'intera sagoma dell'edificio che non dovrà comunque superare gli 8,50 ml di altezza.

Distanze

Distanza tra edifici: 6,00 ml o in aderenza

Distanza minima tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti: 10,00 ml

Distanza dai confini:

- in aderenza, nel caso di costruzioni a filo strada o a filo marciapiedi
- 5,00 ml oppure, nel caso di pareti non finestrate, fino ai limiti previsti dal C.C.

Distanza dalla strada:

- 5,00 ml
- a filo strada o filo marciapiede in caso di ricostruzione o costruzione su lotto che si pone in continuità rispetto ad una cortina a filo strada o filo marciapiede

Le disposizioni relative alle distanze tra edifici non si applicano per i lati dei lotti a confine con pubbliche vie e piazze.

Standard

Nel caso di nuove volumetrie è da prevedere la realizzazione di parcheggi nelle misure previste dalla L122/89 e dal DPGR 0126/Pres dd 20 aprile 1995 per le diverse funzioni, nonché nella misura prevista dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 29/2005.

Ulteriori prescrizioni sulle aree scoperte e verdi

In presenza di aie o aree chiuse da tre lati con edifici rurali, le alberature centrali dovranno essere a latifoglie (foglia caduca) tradizionalmente presenti in tali ambiti (gelsi, noci, tigli, ecc.).

E' preferibile non inserire specie arboree ad alto fusto di conifere (genere Cedrus, Cupressus, Thuya, Taxus, Abies, Chamaecyparis, Cupressocyparis, Cryptomeria, ecc.) sia in esemplari singoli che in formazioni raggruppate o in filari, o in siepi di confine.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrare nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

ART. 23 - Zona B1.2 - Area centrale di Terzo

Descrizione:

Comprende le aree urbanizzate del nucleo storico di Terzo nelle quali si prevedono interventi edilizi finalizzati al completamento del tessuto urbano esistente.

Destinazioni d'uso ammesse:

- Residenziale
- Direzionale, limitatamente alle attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche sedi di enti, associazioni, sindacati, partiti, con esclusione quindi di tutte le altre attività che l'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09, comprende in tale destinazione d'uso;
- Commerciale al dettaglio ad esclusione degli esercizi di grande struttura di vendita di cui all'art. 2 13 della L.R. n. 29/2005
- Alberghiera e ricettivo- complementare
- Servizi
- Servizi ed attrezzature collettive

Interventi ammessi:

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Ristrutturazione urbanistica
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione.

Procedure d'intervento:

Il piano si attua mediante interventi diretti, ad esclusione della ristrutturazione urbanistica per la quale è necessario predisporre un P.A.C. che comprenda l'intera struttura insediativa oggetto di ristrutturazione urbanistica.

Indici e parametri:

I.f.: 2,0 mc/mq

Altezze

- per interventi di demolizione e ricostruzione: l'altezza massima non dovrà essere superiore a quella demolito e comunque non superiore a 8,50 ml
- per nuove edificazioni: se edifici che si collocano a filo strada entro o a continuazione di una cortina di case in linea l'altezza dovrà essere compresa tra quella degli edifici adiacenti se edifici isolati o a schiera non dovranno superare le altezze medie degli edifici circostanti e comunque non superiori a 8,50 ml
- per ampliamenti: non è ammesso superare l'altezza dell'edificio che subisce l'intervento d'ampliamento a meno di interventi che riguardino l'intera sagoma dell'edificio che non dovrà superare gli 8,50 ml.

Distanze

Distanza tra edifici: 6,00 ml o in aderenza

Distanza minima tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti: 10,00 ml

Distanza dai confini:

- in aderenza, nel caso di costruzioni a filo strada o a filo marciapiedi
- 5,00 ml oppure, nel caso di pareti non finestrate, fino ai limiti previsti dal C.C.

Distanza dalla strada:

- 5,00 ml
- a filo strada o filo marciapiede in caso di ricostruzione o costruzione su lotto che si pone in continuità rispetto ad una cortina a filo strada o filo marciapiede

Le disposizioni relative alle distanze tra edifici non si applicano per i lati dei lotti a confine con pubbliche vie e piazze.

Standard

Nel caso di nuove volumetrie è da prevedere la realizzazione di parcheggi nelle misure previste dalla L122/89 e dal DPGR 0126/Pres dd 20 aprile 1995 per le diverse funzioni, nonché nella misura prevista dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 29/2005.

Prescrizioni per interventi edilizi:

E' obbligatorio il mantenimento delle caratteristiche tipologiche prevalenti della zona.

E' obbligatorio, nel caso di ricostruzione, il mantenimento della cortina sulla linea del filo-strada.

Le attività artigianali e commerciali dovranno adottare ogni strumento per armonizzarsi con la residenza in particolare per quanto riguarda l'abbattimento dell'inquinamento acustico e ambientale. Per le attività di servizi è altresì necessario il parere della competente autorità sanitaria.

E' vietata la realizzazione di tettoie, è ammessa la realizzazione di porticati isolati addossati all'edificio principale purché in sintonia tipologica con l'edificio principale e serre fisse compatibili con il contesto e che abbiano un limite massimo di superficie pari a 25 mq.

Ulteriori prescrizioni sulle aree scoperte e verdi

I nuovi impianti dovranno essere in linea con le tipologie vegetali consolidate ed attualmente presenti in loco.

ART. 24 - Zona B1.3 - Area centrale di San Martino

Descrizione:

Comprende le aree urbanizzate del nucleo storico di San Martino nelle quali si prevedono interventi edilizi finalizzati al completamento del tessuto urbano esistente.

Destinazioni d'uso ammesse:

- Residenziale
- Direzionale, limitatamente alle attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche sedi di enti, associazioni, sindacati, partiti, con esclusione quindi di tutte le altre attività che l'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09, comprende in tale destinazione d'uso;

- Commerciale al dettaglio ad esclusione degli esercizi di grande struttura di vendita di cui all'art.13 della L.R. n. 29/2005
- Alberghiera e ricettivo- complementare
- Servizi
- Servizi ed attrezzature collettive
- Agricola con allevamenti a conduzione familiare fino a 30 capi avicunicoli e fino a 5 capi suini o bovini per nucleo familiare ivi residente.

Interventi ammessi:

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Ristrutturazione urbanistica
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione.

Procedure d'intervento:

Il piano si attua mediante interventi diretti, ad esclusione della ristrutturazione urbanistica per la quale è necessario predisporre un P.A.C. che comprenda l'intera struttura insediativa oggetto di ristrutturazione urbanistica.

Indici e parametri:

I.f.: 2,0 mc/mq

Altezze

- per interventi di demolizione e ricostruzione l'altezza massima non dovrà essere superiore a quella dell'edificio demolito e comunque non superiore a 8,50 ml;
- per nuove edificazioni:
 - se edifici che si collocano a filo strada entro o a continuazione di una cortina di case in linea l'altezza dovrà essere compresa tra quella degli edifici adiacenti;
 - se edifici isolati o a schiera non dovranno superare le altezze medie degli edifici circostanti e comunque non superiori a 8,50 ml
- per ampliamenti: non è ammesso superare l'altezza dell'edificio che subisce l'intervento d'ampliamento a meno di interventi che riguardino l'intera sagoma dell'edificio che non dovrà superare gli 8,50 ml.

Distanze

Distanza tra edifici: 6,00 ml o in aderenza

Distanza minima tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti: 10,00 ml

Distanza dai confini:

- in aderenza, nel caso di costruzioni a filo strada o a filo marciapiedi
- 5,00 ml oppure, nel caso di pareti non finestrate, fino ai limiti previsti dal C.C.

Distanza dalla strada:

- 5,00 ml
- a filo strada o filo marciapiede in caso di ricostruzione o costruzione su lotto che si pone in continuità rispetto ad una cortina a filo strada o filo marciapiede

Le disposizioni relative alle distanze tra edifici non si applicano per i lati dei lotti a confine con pubbliche vie e piazze.

Standard

Nel caso di nuove volumetrie è da prevedere la realizzazione di parcheggi nelle misure previste dalla L122/89 e dal DPGR 0126/Pres dd 20 aprile 1995 per le diverse funzioni, nonché nella misura prevista dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 29/2005.

Prescrizioni per interventi edilizi:

E' obbligatorio il mantenimento delle caratteristiche tipologiche prevalenti della zona.

E' obbligatorio, nel caso di ricostruzione, il mantenimento della cortina sulla linea del filo-strada.

Le attività artigianali e commerciali dovranno adottare ogni strumento per armonizzarsi con la residenza in particolare per quanto riguarda l'abbattimento dell'inquinamento acustico e ambientale. Per le attività di servizi è altresì necessario il parere della competente autorità sanitaria.

E' vietata la realizzazione di tettoie, è ammessa la realizzazione di porticati isolati e/o addossati all'edificio principale purché in sintonia tipologica con l'edificio principale e serre fisse compatibili con il contesto e che abbiano un limite massimo di superficie pari a 25 mq.

Ulteriori prescrizioni sulle aree scoperte e verdi

I nuovi impianti dovranno essere in linea con le tipologie vegetali consolidate ed attualmente presenti in loco.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

ART. 25 - Zona B2 - Terzo e San Martino

Descrizione:

Comprende le aree urbanizzate di completamento di Terzo e San Martino

Destinazioni d'uso ammesse:

- Residenziale
- Direzionale, limitatamente alle attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche sedi di enti, associazioni, sindacati, partiti, con esclusione quindi di tutte le altre attività che l'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09, comprende in tale destinazione d'uso;

- Commerciale al dettaglio ad esclusione degli esercizi di grande struttura di vendita di cui all'art. 13 della L.R. n. 29/2005
- Alberghiera e ricettivo- complementare
- Servizi
- Servizi ed attrezzature collettive

Interventi ammessi:

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Ristrutturazione urbanistica
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione.

Procedure d'intervento:

Le opere si realizzano mediante interventi diretti, con esclusione della zona B2.a e ad esclusione della ristrutturazione urbanistica per la quale è necessario predisporre un P.A.C. che comprenda l'intera struttura insediativa oggetto di ristrutturazione urbanistica.

Indici e parametri:

I.f.: 1,6 mc/mq

R.c.: 40% S.f.

Altezze

- per interventi di demolizione e ricostruzione l'altezza massima non dovrà essere superiore a quella dell'edificio demolito e comunque non superiore a 8,50 ml;
- per nuove edificazioni:
 - se edifici che si collocano a filo strada entro o a continuazione di una cortina di case in linea, l'altezza dovrà essere compresa tra quella degli edifici adiacenti
 - se edifici isolati o a schiera, non dovranno superare le altezze medie degli edifici circostanti e comunque non superiori a 8,50 ml
- per ampliamenti:
 - non è ammesso superare l'altezza dell'edificio che subisce l'intervento d'ampliamento a meno di interventi che riguardino l'intera sagoma dell'edificio, che non dovrà superare gli 8,50 ml.

Distanze

Distanza tra edifici: 6,00 ml o in aderenza

Distanza minima tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti: 10,00 ml

Distanza dai confini:

- in aderenza, nel caso di costruzioni a filo strada o a filo marciapiedi
- 5,00 ml oppure, nel caso di pareti non finestrate, fino ai limiti previsti dal C.C.

Distanza dalla strada:

- 30,00 ml dalla SS 352
- 5,00 ml dalle altre strade

Nelle zone B2.a e B2.b dovrà essere garantita una dotazione di parcheggi di relazione pari ad un posto macchina per ogni unità abitativa di nuova realizzazione, nonché nel rispetto delle disposizioni emanate a riguardo nel Regolamento di attuazione della L.R. n. 29/2005.

Prescrizioni progettuali

E' ammessa la realizzazione di case unifamiliari singole, a schiera, abbinata nonché condomini fino ad un massimo di 6 alloggi.

E' obbligatorio il mantenimento delle caratteristiche tipologiche (case unifamiliari singole, a schiera, abbinata, plurifamiliari) e l'impiego di tecniche costruttive e materiali del luogo.

E' vietata la realizzazione di tettoie, è ammessa la realizzazione di porticati isolati e/o addossati all'edificio principale purché in sintonia tipologica con l'edificio principale e serre fisse compatibili con il contesto e che abbiano un limite massimo di superficie pari a 25 mq.

Per gli ambiti B2.a e B2.b le norme previste dal presente articolo sono integrate da quelle riportate nelle relative **Schede degli ambiti unitari d'intervento**.

Ulteriori prescrizioni sulle aree scoperte e verdi

I nuovi impianti dovranno essere in linea con le tipologie vegetali consolidate ed attualmente presenti in loco.

E' preferibile non inserire specie arboree di conifere dei generi Cupressus, Thuya, Taxus, Chamaecyparis, Cupressocyparis, Cryptomeria, in filari o in siepi di confine.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

ART. 26 - Zona B3 - Zone residenziali in trasformazione

Descrizione:

Comprende le zone del territorio comunale in fase di trasformazione alla data del 02.09.2004 di adozione del presente PRGC e per le quali sono stati approvati dei piani attuativi.

Destinazioni d'uso ammesse:

- Residenziale
- Direzionale, limitatamente alle attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche sedi di enti, associazioni, sindacati, partiti, con esclusione quindi di tutte le altre attività che l'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09, comprende in tale destinazione d'uso;
- Commerciale al ~~minuto~~ dettaglio ad esclusione degli esercizi di grande struttura di vendita di cui all'art. 2 13 della L.R. n. 29/2005
- Alberghiera e ricettivo- complementare

- Artigianale di servizio
- Servizi ed attrezzature di tipo collettivo

Interventi ammessi:

- Nuova edificazione
- Ampliamento
- Ristrutturazione urbanistica
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione.

Procedure d'intervento:

In queste zone valgono le disposizioni previste dai Piani Attuativi approvati, fino alla loro scadenza.

Nel caso in cui, al termine di validità del Piano Attuativo, le previsioni del piano non dovessero essere state attuate oppure dovessero essere state attuate solo in parte, la realizzazione di interventi di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione urbanistica è subordinata al rispetto degli indici ed i parametri previsti dal Piano attuativo fino a completa realizzazione dello stesso, così come previsto dall'art. 9, comma 7, del Regolamento di attuazione della L.R. 5/07.

Eventuali varianti o nuovi P.A.C. dovranno adeguarsi alla disciplina prevista dal presente P.R.G.C.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrate nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

CAPO V - ZONE C - Residenziali di espansione

ART. 27 - Zona C1 - PEEP

Descrizione:

Zona destinata alla realizzazione di edilizia agevolata.

Destinazioni d'uso ammesse:

- Residenziale
- Direzionale, limitatamente alle attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche sedi di enti, associazioni, sindacati, partiti, con esclusione quindi di tutte le altre attività che l'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09, comprende in tale destinazione d'uso;
- Servizi ed attrezzature collettive

Interventi ammessi:

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Ristrutturazione urbanistica
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione.

Procedure d'intervento:

L'attuazione del Piano è subordinata all'approvazione di un Piano di zona per l'intera area indicata nella zonizzazione e nella relativa **Scheda d'ambito unitario d'intervento**.

Il Piano di Zona dovrà essere redatto in conformità con le norme del presente Piano Regolatore Generale Comunale.

Fino ad approvazione di una variante o di un nuovo Piano di Zona secondo quanto previsto da questa Variante Generale al P.R.G.C., si applicano le disposizioni del PEEP approvato.

Indici e parametri:

I.t.: 8.700 mc/ha

I.f.: 1,10 mc/mq

Rc: max 40%

Altezze

- per interventi di demolizione e ricostruzione: non dovranno superare le altezze medie degli edifici circostanti e comunque non superiori a 8,50 ml
- per nuove edificazioni: non dovranno superare le altezze medie degli edifici circostanti e comunque non superiori a 8,50 ml

- per ampliamenti: non è ammesso superare l'altezza dell'edificio che subisce l'intervento d'ampliamento a meno di interventi che riguardino l'intera sagoma dell'edificio che non dovrà superare gli 8,50 ml.

Distanze

Distanza tra edifici: 6,00 ml o in aderenza

Distanza minima tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti: 10,00 ml

Distanza dai confini: 5,00 ml oppure, nel caso di pareti non finestrate, fino ai limiti previsti dal C.C.

Distanza dalla strada: 5,00 ml

Le disposizioni relative alle distanze tra edifici non si applicano per i lati dei lotti a confine con pubbliche vie e piazze.

Standard

La convenzione dovrà prevedere la realizzazione delle infrastrutture necessarie a collegare adeguatamente e funzionalmente gli insediamenti previsti nonché la realizzazione della viabilità prevista dal P.R.G.C.

Inoltre nella convenzione potranno essere previste delle servitù di uso pubblico per quelle infrastrutture che siano al solo servizio degli insediamenti, che non verranno riconosciute come opere di urbanizzazione, ma delle quali i proprietari dovranno garantire l'accesso.

Dovrà essere destinata a parcheggi di relazione una superficie non inferiore a 3,00 mq ogni 100mc di volumetria realizzata.

Dovrà essere destinata a spazi verdi ad uso pubblico una superficie non inferiore a 5,00 mq ogni 90 mc di volumetria realizzata.

La superficie da destinare a parcheggi stanziali non dovrà essere inferiore a 1 mq / 10 mc di volume costruito, così come previsto dall'art 41 sexies della L. 1150/42 come modificato dall'art. 2 L.122/89, con un minimo di due posti macchina per unità abitativa.

Nel caso di servizi ed attrezzature di tipo collettivo si applicano, per dimensionare le aree a parcheggio necessarie, gli indici previsti dal DPGR 0126/Pres. dd 20 aprile 1995

Prescrizioni per interventi edilizi:

E' vietata la realizzazione di tettoie (fuorché quelle a diretto servizio degli ingressi) e serre.

I manufatti ad uso autorimessa devono costituire corpo unico con l'edificio.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrare nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

ART. 28 - Zona C2 - Espansione

Descrizione:

Zone destinate all'espansione prevalentemente residenziale

Destinazioni d'uso ammesse:

- Residenziale
- Alberghiera e ricettivo- complementare
- Direzionale, limitatamente alle attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche sedi di enti, associazioni, sindacati, partiti, con esclusione quindi di tutte le altre attività che l'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 19/09, comprende in tale destinazione d'uso;
- Commerciale al dettaglio ad esclusione degli esercizi di grande struttura di vendita di cui all'art.13 della L.R. n. 29/2005.
- Servizi ed attrezzature collettive.

Interventi ammessi:

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Ristrutturazione urbanistica
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione.

Procedure d'intervento:

Gli interventi si attuano attraverso Piani Attuativi Comunali d'iniziativa pubblica o privata che riguardino gli interi ambiti unitari d'intervento individuati dal P.R.G.C. e dalle **Schede degli ambiti unitari d'intervento**. Le schede specificano per ciascun ambito alcune prescrizioni che i progettisti dovranno considerare nella stesura degli strumenti attuativi.

Indici e parametri:

I.t.: 8.700 mc/ha

I.f.: 1,10 mc/mq

Rc: max 40% S.f.

Lotto minimo:

- per edifici isolati 600 mq
- per edifici a schiera 300 mq per unità abitativa
- per edifici abbinati 400 mq per unità abitativa

Altezze

- per interventi di demolizione e ricostruzione: non dovranno superare le altezze medie degli edifici circostanti e comunque non superiori a 8,50 ml
- per nuove edificazioni: non dovranno superare le altezze medie degli edifici circostanti e comunque non superiori a 8,50 ml
- per ampliamenti: non è ammesso superare l'altezza dell'edificio che subisce l'intervento d'ampliamento a meno di interventi che riguardino l'intera sagoma dell'edificio che non dovrà superare gli 8,50 ml.

Distanze

Distanza tra edifici: 6,00 ml o in aderenza

Distanza minima tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti: 10,00 ml

Distanza dai confini: 5,00 ml oppure, nel caso di pareti non finestrate, fino ai limiti previsti dal C.C.

Distanza dalla strada: 5,00 ml.

Le disposizioni relative alle distanze tra edifici non si applicano per i lati dei lotti a confine con pubbliche vie e piazze.

Standard

La convenzione dovrà prevedere la realizzazione delle infrastrutture necessarie a collegare adeguatamente e funzionalmente gli insediamenti previsti nonché la realizzazione della viabilità prevista dal P.R.G.C.

Inoltre nella convenzione potranno essere previste delle servitù di uso pubblico per quelle infrastrutture che siano al solo servizio degli insediamenti, che non verranno riconosciute come opere di urbanizzazione, ma delle quali i proprietari dovranno garantire l'accesso e la manutenzione.

Dovrà essere destinata a parcheggi di relazione una superficie non inferiore a 3,00 mq ogni 100 mc di volumetria realizzata.

Dovrà essere destinata a spazi verdi ad uso pubblico una superficie non inferiore a 5,00 mq ogni 87 mc di volumetria realizzata: tali spazi potranno essere concentrati o anche distribuiti lungo la viabilità o in altre forme da concordare con l'Amministrazione.

La superficie da destinare a parcheggi stanziali non dovrà essere inferiore a 1 mq / 9mc di volume costruito, così come previsto dall'art 41 sexies della L. 1150/42 come modificato dall'art. 2 L.122/89, con un minimo di due posti macchina per unità abitativa.

Nel caso di destinazione d'uso direzionali, per servizi, per attrezzature e servizi collettivi si applicano, per dimensionare le aree a parcheggio necessarie, gli indici previsti dal DPGR 0126/Pres. dd 20 aprile 1995

Nel caso di destinazione d'uso commerciale si applicano per dimensionare le aree a parcheggio necessarie, le dotazioni previste dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 29/2005.

Prescrizioni per interventi edilizi:

Per gli ambiti unitari di progetto C2b, C2c, C2d, C2e, C2f è ammessa la realizzazione di case unifamiliari singole, a schiera, abbinata nonché condomini fino ad un massimo di 8 alloggi.

E' vietata la realizzazione di tettoie, è ammessa la realizzazione di porticati isolati e/o addossati all'edificio principale purché in sintonia tipologica con l'edificio principale e serre fisse compatibili con il contesto e che abbiano un limite massimo di superficie pari a 25 mq.

I manufatti ad uso autorimessa devono costituire corpo unico con l'edificio.

I Piani attuativi dei comparti C2b, C2c, C2e dovranno prevedere la realizzazione, per tratti di competenza, di una strada perimetrale al confine meridionale dei lotti di collegamento fra via XXVIII aprile e la zona polisportiva: il progetto definitivo di tale strada sarà redatto a cura del Comune, mentre il progetto esecutivo e la sua realizzazione saranno a cura dei proponenti il Piano Attuativo quale opera di urbanizzazione, nel rispetto del progetto complessivo, come previsto nelle schede degli ambiti unitari d'intervento.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrare nella tavola “V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)”, valgono le disposizioni contenute nell’art. 5bis.

CAPO VI - ZONE D - Produttive industriali e artigianali

ART. 29 - Zona D1n - Zona ricadente nel Piano Infraregionale Aussa - Corno: aree a prevalente funzione produttiva connessa alla nautica da diporto

Descrizione:

Area ricadente nell'ambito del Consorzio di Sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno e del relativo Piano Territoriale Infraregionale, destinate prevalentemente alla funzione produttiva connessa alla nautica da diporto

Destinazioni d'uso ammesse:

- a) attività produttive collegate prevalentemente alla nautica, comprendenti spazi produttivi ed impianti, uffici, magazzini, depositi all'aperto, sale di esposizione, mense, spazi di servizio e supporto, spazi tecnici e spazi per la commercializzazione dei prodotti di tali attività, la cui dimensione non dovrà essere prevalente rispetto alla superficie destinata alla produzione;
- b) strutture di servizio o collaterali alle attività produttive della nautica, quali: mense e locali di ristoro, sale riunioni, infermerie, centri di calcolo, locali per esposizione e vendita di generi connessi con la produzione della nautica, la cui dimensione non dovrà superare quella destinata alla commercializzazione di prodotti propri della produzione, apparecchi di sollevamento delle imbarcazioni connessi con le attività;
- c) aree verdi, percorsi pedonali attrezzati e/o attrezzature finalizzate all'educazione ambientale;
- d) abitazione per gli addetti alla sorveglianza con volumetria massima di mc 400 per attività produttiva, da realizzarsi entro il fabbricato principale senza soluzione di continuità.

Interventi ammessi:

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione.

Procedure d'intervento:

Il Piano si attua attraverso il Piano territoriale infraregionale di cui all'art. 14 della L.R. n. 5/2007 e agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i.

Indici e parametri:

Rapporto di copertura

- per le destinazioni d'uso a), b), previa individuazione del lotto di pertinenza: max mq/mq 0,40

Altezze

max ml 7,50, ad eccezione di specifiche esigenze funzionali delle attività produttive, degli impianti di e/o per elementi e corpi tecnici, che dovranno essere motivate tecnicamente

Distanze

Distanza tra edifici:

- da altre zone omogenee: min 40,00 ml
- tra pareti finestrate di fabbricati in genere (compresa la residenza): min 10,00 ml

Distanza dalla strada (ad eccezione dei servizi che necessariamente devono essere ubicati all'ingresso degli stabilimenti):

- viabilità esterna di connessione: min 20,00 ml
- viabilità interna: min 10,00 ml
- tettoie aperte di altezze non superiori a 3,50 ml: min 5,00 ml

Distanza dai confini:

- edifici in genere: min 10,00 ml
- tettoie aperte di altezze non superiori a 3,50 ml: min 5,00 ml o a confine

Dovranno essere garantiti, nel caso di nuove realizzazioni, adeguati spazi da destinare a:

- parcheggi stanziali nell'ambito di pertinenza dei lotti in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti, con un minimo di un posto macchina
- parcheggi di relazione da ricavare in aree di pertinenza, ovvero in prossimità dell'immobile industriale, in misura non inferiore al 10% della Superficie Utile degli edifici

Gli spazi liberi, salvo quelli destinati alla viabilità e parcheggi, dovranno essere sistemati a verde, con alberature d'alto fusto scelte fra quelle indicate nell'Allegato al PTI.

Le tipologie dei pontili di ormeggio e delle strutture di servizio ed i materiali da impiegare dovranno adeguarsi alle necessità di tutela dell'ambiente e del paesaggio circostante, privilegiando le finiture in materiali naturali o similnaturali.

Lungo le sponde del Fiume Ausa dovrà essere previsto un percorso pedonale, della larghezza di almeno ml 3,00, dotato di alberature, panchine ed altri eventuali elementi di arredo urbano, liberamente accessibile al pubblico.

Interventi di sistemazione spondali potranno essere realizzati senza modificare il profilo della sponda esistente e utilizzando tecniche di bioingegneria quali palizzate in legno in modo da minimizzare gli impatti; tali prescrizioni non si applicano ai corsi d'acqua pubblici o comunque demaniali per i quali l'ente interventore sia l'Amministrazione Regionale.

Compatibilità ambientale

In considerazione della compatibilità ambientale richiesta agli insediamenti produttivi dalla "sensibilità" ambientale dell'area e della concomitanza con zone d'interesse paesaggistico-ambientale, ai fini dell'insediamento di nuove attività nell'ambito del PTI della ZIAC sono espressamente esclusi:

1. l'insediamento e l'attivazione di tutti gli impianti relativi alle operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B del D. lgs. 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle aree individuate dal PTI e destinate ad impianti tecnologici e servizi ecologici (D1e) in Comune di San Giorgio di Nogaro
2. L'insediamento e l'attivazione di nuove attività che producano o utilizzino come materia prima le sostanze ed i preparati classificati dalla vigente normativa sull'etichettatura dei prodotti come cancerogeni e/o mutageni e/o teratogeni. E' altresì vietata la modificazione

dei cicli produttivi di attività esistenti con nuovi cicli che producano o utilizzino le sostanze ed i preparati sopraccitati.

3. L'attivazione degli impianti industriali soggetti a rischio di incidenti rilevanti, sottoposti alle procedure di cui al D.lgs 26.06.2015, n.105 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda l'insediamento delle attività consentite, la domanda volta ad ottenere il rilascio permesso di costruire deve essere corredata da una relazione in cui devono essere indicati:

- a) Relativamente ai cicli produttivi, le fonti di prelievo d'acqua ed i relativi consumi previsti;
- b) i sistemi obbligatori di depurazione delle acque reflue;
- c) gli accorgimenti obbligatori atti ad evitare in modo assoluto la dispersione del corpo idrico di liquidi e materiali di qualsiasi tipo.

In particolare:

- d) Non è consentita la realizzazione di serbatoi interrati;
- e) non sono consentiti depositi a cielo aperto di materiali, merci o sostanze pulverulenti o comunque che possano disperdersi sull'ambiente.

E' fatto obbligo, inoltre, attenersi alle disposizioni di legge vigenti in materia: si cita, fra le altre, quella relativa all'insediamento di Industrie di prima classe di cui all'elenco delle Industrie Insalubri - art. 216 T.U. Leggi Sanitarie, Decreto Ministeriale 05.09.94 e successivi aggiornamenti, fatto salvo parere favorevole per il loro insediamento da parte della competente A.S.S..

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrare nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

ART. 30. - Zona D1v - Zona ricadente nel Piano Infraregionale Aussa - Corno: aree a verde del sistema paesaggistico naturale

Descrizione:

Area ricadente nell'ambito del Consorzio di Sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno e del relativo Piano Territoriale Infraregionale destinate a verde di protezione ambientale.

Destinazioni d'uso ammesse:

Sono consentite le funzioni compatibili con la destinazione prevalente di salvaguardia e valorizzazione ambientale.

Interventi ammessi:

- a) interventi diretti al mantenimento e all'incremento delle caratteristiche di natura biologica e paesaggistica che tali aree esprimono;
- b) interventi di modellazione del suolo per la realizzazione di terrapieni arborati per la mitigazione degli effetti indotti dall'inquinamento acustico e visivo, realizzazione di canali e riapertura degli esistenti;
- c) percorsi pedonali e ciclabili, gli accessi ai lotti limitrofi, limitate attrezzature per il gioco all'aperto.

Non è ammessa nuova edificazione.

Locali e impianti tecnologici esistenti (cabine, tralicci, box servizi, ecc), potranno essere mantenuti, con opportuni interventi di mascheratura e inserimento ambientale.

La sistemazione a verde dell'area dovrà seguire i criteri progettuali previsti dalle Norme Tecniche del Piano Infraregionale.

Procedure d'intervento:

Il Piano si attua attraverso il Piano territoriale infraregionale di cui all'art.14 della L.R. n. 5/2007 e agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i.

ART. 31 - Zona D1vi - Zona ricadente nel Piano Infraregionale Aussa - Corno: aree a verde del sistema paesaggistico industriale

Descrizione:

Area ricadente nell'ambito del Consorzio di Sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno e del relativo Piano Territoriale Infraregionale interne alle zone industriali che fanno riferimento agli spazi comuni quali strade e aree di connettivo destinate a funzioni di decoro e di potenziale protezione dall'inquinamento ambientale.

Destinazioni d'uso ammesse:

Sono consentite le funzioni compatibili con la destinazione prevalente di protezione salvaguardia ambientale in relazione agli insediamenti produttivi.

Interventi ammessi:

- a) alberature stradali, fasce alberate di mascheramento;
- b) piccole estensioni di verde organizzate a radure e boschette in prossimità degli spazi adibiti a servizi (centro servizi e spazi informativi)

Non è ammessa nuova edificazione.

Procedure d'intervento:

Il Piano si attua attraverso il Piano territoriale infraregionale di cui all'art.14 della L.R. n. 5/2007 e agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrare nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

ART. 32 - Zona D2.2 - Industria e Artigianato d'interesse comprensoriale – insediamenti esistenti

Descrizione:

Comprende le aree destinate a zona artigianale già realizzate o di completamento

Destinazioni d'uso ammesse

- Impianti industriali ed artigianali d'interesse comunale o comprensoriale
- Servizi tecnici ed amministrativi degli impianti
- Depositi e magazzini
- Servizi ed attrezzature collettive
- Residenza dei proprietari delle imprese o dei custodi in misura non superiore di una per lotto di produzione
- Commercio di prodotti purché strettamente connessi con l'attività produttiva principale

Interventi ammessi

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Ristrutturazione urbanistica
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione.

Procedure d'intervento:

Il Piano si attua attraverso interventi diretti.

Indici e parametri:

Lotto minimo: 1000 mq

Rc: max 40%

Altezze

H: max 10 ml

Distanze

Distanza tra edifici: min 10,00 ml

Distanza dalla strada: min 10,00 ml

Distanza dai confini: min 6,00 ml

L'eventuale alloggio per il proprietario o il custode non potrà avere una volumetria maggiore di 350 mc e la distanza minima assoluta di 10,00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti

Standard

Il progetto dovrà prevedere:

- una quota di parcheggi di relazione pari almeno il 10% della Superficie Utile

- una quota di parcheggi stanziali paria 1 posto macchina ogni 2 addetti così come definito dall'art. 17 del DPGR 0128/Pres. dd 20 aprile 1995 e successive modificazioni.

Compatibilità ambientale

Gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuove attività produttive ovvero quelli comportanti modificazioni dei cicli produttivi di attività preesistenti devono essere sottoposti a parere preventivo dell' A.S.S. competente per territorio.

La domanda volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire relativa ad interventi di nuova costruzione, di ampliamento o ristrutturazione di insediamenti artigianali deve essere corredata da una relazione (piano delle lavorazioni) ove devono essere indicati:

- a) la qualità e la quantità delle materie prime impiegate nei cicli di lavorazione;
- b) la descrizione dei cicli produttivi, delle relative attrezzature, delle fonti energetiche e dei consumi previsti, con particolare riferimento al ciclo idrico.
- c) i prodotti ottenuti e le loro presunte quantità,
- d) la tipologia e la quantità di prodotti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi quali scarti finali dei cicli di lavorazione e le relative modalità di trattamento e smaltimento che si intendono adottare;
- e) le sistemazioni delle zone scoperte adibite a stoccaggio materiale, parcheggio e spazio di manovra per auto, autotreni, verde ed alberature,
- f) la quantificazione del numero di addetti previsto,
- g) la quantificazione presuntiva dei flussi di traffico pesante e leggero.

Eventuali cambiamenti sostanziali dei piani delle lavorazioni sono soggetti ad autorizzazione comunale, anche in assenza di interventi edilizi.

Al fine di prevenire possibili forme di inquinamento, nella gestione e nella realizzazione degli insediamenti artigianali è fatto obbligo in particolare di predisporre idonei dispositivi atti a:

- a) abbattere i fumi derivanti dalla combustione per riscaldamento qualora necessario e dalle lavorazioni condotte nell'ambito dell'azienda;
- b) captare integralmente le polveri e tutti gli elementi corpuscolari in genere, evitando la loro dispersione, anche saltuaria, nell'atmosfera, fermo restando il divieto di deposito delle sostanze suddette presso aree scoperte allocate nell'ambito dell'azienda.
- c) contenere le emissioni acustiche secondo i dispositivi di Legge nazionali, anche in assenza di specifica normativa regionale;

Non è inoltre consentito:

- la realizzazione di impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, di cui al D.Lgs. n.334 dd17.08.1999 (cd. Seveso 2);
- lo smaltimento nel sottosuolo di acque di qualsiasi genere, anche se provenienti da particolari impianti di depurazione: esse dovranno essere sempre convogliate nella rete fognaria comunale;
- la realizzazione di manufatti nel sottosuolo, fatte salve le opere fondazionali;
- il trattamento di rifiuti per conto terzi;
- l'insediamento di Industrie di prima classe di cui all'Elenco delle Industrie insalubri - art.216 T.U. Leggi Sanitarie, Decreto Ministeriale 05.09.1994 e successivi aggiornamenti, fatto salvo parere favorevole per il loro insediamento da parte della competente A.S.S.

Dovrà infine essere dimostrata la compatibilità ambientale dell'impianto relativamente a:

- le altre tipologie di impianto preesistenti nella medesima zona, con particolare riferimento al settore alimentare;
- le altre zone adiacenti e destinate ad altro tipo di insediamenti, con particolare riferimento alla residenza, ai servizi ed al commercio.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrare nella tavola “V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)”, valgono le disposizioni contenute nell’art. 5bis.

ART. 33 - Zona D3 - Singoli insediamenti industriali e artigianali esistenti

Descrizione

La zona comprende edifici o piccole aree esistenti di carattere artigianale situate all’interno di aree residenziali, per le quali è consentita la continuazione dell’attività poiché non considerate insalubri e in sintonia con il parere favorevole rilasciato dagli enti preposti a tale compito.

Destinazioni d’uso ammesse:

- Artigianali esistenti
- Artigianale di servizio
- Servizi tecnici ed amministrativi degli impianti
- Depositi e magazzini
- Commercio di prodotti purché strettamente connessi con l’attività produttiva principale

Interventi ammessi:

Per quanto riguarda l’artigianale esistente:

- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Risanamento conservativo

Per quanto riguarda le altre destinazioni d’uso:

- Ampliamento
- Ristrutturazione urbanistica
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Risanamento conservativo
- Demolizione.

Procedure d’intervento:

Gli interventi si attuano con atto abilitativo edilizio diretto.

Indici e parametri:

Rc: max 40% lotto

Altezze

H: 2 piani o 8,00 ml

Distanze

Distanza dalla S.S: n. 352: 30,00 ml

Distanza tra edifici: min 10,00 ml

Distanza tra pareti finestrate: 10,00 ml

Distanza dalla strada: min 5,00 ml

Distanza dai confini: min 5,00 ml

Standard

Dovranno essere rispettati i parametri di:

- parcheggi di relazione pari almeno al 10% della Superficie Utile
- parcheggi stanziali paria 1 posto macchina ogni 2 addetti

così come definito dall'art. 17 del DPGR 0128/Pres. dd 20 aprile 1995 e successive modificazioni.

Nel caso in cui si svolgano attività commerciali è da prevedersi una quota di parcheggi supplementare nella modalità e nella misura prevista dall'art. 16 del DPGR 0128/Pres. dd 20 aprile 1995 e successive modificazioni.

Compatibilità ambientale

Gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuove attività produttive ovvero quelli comportanti modificazioni dei cicli produttivi di attività preesistenti devono essere sottoposti a parere preventivo della competente autorità sanitaria per territorio.

La domanda volta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire relativa ad interventi di nuova costruzione, di ampliamento o ristrutturazione di insediamenti artigianali deve essere corredata da una relazione (piano delle lavorazioni) ove devono essere indicati:

- h) la qualità e la quantità delle materie prime impiegate nei cicli di lavorazione;
- i) la descrizione dei cicli produttivi, delle relative attrezzature, delle fonti energetiche e dei consumi previsti, con particolare riferimento al ciclo idrico.
- j) i prodotti ottenuti e le loro presunte quantità,
- k) la tipologia e la quantità di prodotti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi quali scarti finali dei cicli di lavorazione e le relative modalità di trattamento e smaltimento che si intendono adottare;
- l) le sistemazioni delle zone scoperte adibite a stoccaggio materiale, parcheggio e spazio di manovra per auto, autotreni, verde ed alberature,
- m) la quantificazione del numero di addetti previsto,
- n) la quantificazione presuntiva dei flussi di traffico pesante e leggero.

Eventuali cambiamenti sostanziali dei piani delle lavorazioni sono soggetti ad autorizzazione comunale, anche in assenza di interventi edilizi.

Al fine di prevenire possibili forme di inquinamento, nella gestione e nella realizzazione degli insediamenti artigianali è fatto obbligo in particolare di predisporre idonei dispositivi atti a:

- d) abbattere i fumi derivanti dalla combustione per riscaldamento qualora necessario e dalle lavorazioni condotte nell'ambito dell'azienda;
- e) captare integralmente le polveri e tutti gli elementi corpuscolari in genere, evitando la loro dispersione, anche saltuaria, nell'atmosfera, fermo restando il divieto di deposito delle sostanze suddette presso aree scoperte allocate nell'ambito dell'azienda.
- f) contenere le emissioni acustiche secondo i dispositivi di Legge nazionali, anche in assenza di specifica normativa regionale;

Non è inoltre consentito:

- la realizzazione di impianti soggetti a rischio di incidente rilevante, di cui al D.Lgs. n.334 dd17.08.1999 (cd. Seveso 2);
- lo smaltimento nel sottosuolo di acque di qualsiasi genere, anche se provenienti da particolari impianti di depurazione: esse dovranno essere sempre convogliate nella rete fognaria comunale;
- la realizzazione di manufatti nel sottosuolo, fatte salve le opere fondazionali;
- il trattamento di rifiuti per conto terzi;
- l'insediamento di Industrie di prima classe di cui all'Elenco delle Industrie insalubri - art.216 T.U. Leggi Sanitarie, Decreto Ministeriale 05.09.1994 e successivi aggiornamenti, fatto salvo parere favorevole per il loro insediamento da parte della competente A.S.S.

Dovrà infine essere dimostrata la compatibilità ambientale dell'impianto relativamente a:

- le altre tipologie di impianto preesistenti nella medesima zona, con particolare riferimento al settore alimentare;
- le altre zone adiacenti e destinate ad altro tipo di insediamenti, con particolare riferimento alla residenza, ai servizi ed al commercio.

Inoltre, la tipologia edilizia, le tinteggiature ed i rivestimenti di finitura esterna, riferiti sia agli edifici ospitanti le attività produttive che a quelli ad uso residenziale, devono rispettare lo specifico contesto ambientale in cui sono inseriti.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

Art. 34 - Ulteriori prescrizioni sulle aree scoperte e verdi nelle zone D

Nel caso di lottizzazioni o intervento coordinati multipli, le aree scoperte e a verde sono da collocarsi secondo le indicazioni delle schede di dettaglio ed in genere concentrate a contorno dell'intervento o su aree complementari indicate dal Comune.

Gli interventi a verde dovranno in ogni caso garantire:

- idoneo mascheramento delle volumetrie edilizie,
- contenimento di polveri o microinerti trasportabili,
- mitigazione degli impatti generali ambientali e paesaggistici.

E' preferibile non inserire specie arboree appartenenti alle conifere, dei generi Cupressus, Abies, Thuya, Taxus, Chamaecyparis, Cupressocyparis, Cryptomeria, Cedrus.

CAPO VII - ZONE E – Agricole

ART. 35 - Zona E - Norme generali

Destinazioni d'uso ammesse

Le destinazioni d'uso sono quelle definite nelle norme delle specifiche zone E.

Per gli edifici esistenti nelle zone agricole alla data del 02.09.2004 di adozione del presente PRGC a destinazione "commerciale al dettaglio", limitatamente alle attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è ammesso il mantenimento e/o la riattivazione di detta attività anche con l'aggiunta quale funzione complementare della destinazione alberghiera, nel rispetto delle specifiche norme applicabili alle suddette attività. Su tali edifici è ammesso un ampliamento "una tantum" di 200 mc per ogni attività, comprensivo di quello ammesso per l'eventuale alloggio ai sensi dell'art. 13 bis..

Interventi ammessi

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Ristrutturazione urbanistica
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione.
- Piste o percorsi ciclabili e pedonali.

Procedure d'intervento

Le opere si realizzano mediante interventi diretti.

Attività ricettive

E' consentito avviare attività agrituristiche nel rispetto delle norme sovracomunali vigenti in materia, nonché delle norme previste all'art. 51 delle presenti NTA.

Misure di salvaguardia

Nel caso che l'intervento proposto in zona E ricada anche in zona F, le norme relative a quest'ultima integrano quelle del presente Capo.

Definizioni

Insedimento zootecnico non industriale: di consistenza inferiore a 50 U.B.A. (Unità Bestiame Adulto);

Insedimento zootecnico industriale: di consistenza superiore a 50 U.B.A. (Unità Bestiame Adulto);

Imprenditore agricolo professionale: quanto definito dall'art. 1 del D. Lgs. 99/2004.

Deroghe

In tutte le zone agricole, per gli edifici esistenti alla data del 24.07.2014, in deroga al requisito funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale, ma nel rispetto dei parametri di zona, è ammessa la trasformazione anche nel caso che comportino l'aumento delle unità immobiliari esistenti.

ART. 36 - Zona E4 - Agricolo paesaggistica

Descrizione

Zone del territorio comunale a destinazione agricola dall'alto valore paesaggistico determinato dagli ambiti non riordinati, collocate attorno ai centri urbanizzati.

Destinazioni d'uso ammesse

- agricola e residenziale agricola come definita dall'art. 5, comma 1, lett. k) della L.R. 19/09;
- artigianale come definita dall'art. 5, comma 1, lett. l) della L.R. 19/09;
- commerciale ~~complementare~~ agricola come definita dall'art. 5, comma 1, lett. m) della L.R. 19/09;
- servizi ed attrezzature collettive.

Procedure d'intervento

Le opere si realizzano mediante interventi diretti ad esclusione degli delle opere riguardanti al destinazione artigianale agricola e la commerciale agricola.

Interventi agrofondari ed ambientali ed attività aziendali

Sono obbligatori:

- il mantenimento dell'attuale viabilità interpoderale,
- il mantenimento dell'attuale sistema idraulico ed ambientale superficiale; tale prescrizione non si applica ai corsi d'acqua pubblici o comunque demaniali per i quali l'ente intervenore sia l'Amministrazione Regionale;
- la pulizia e la manutenzione delle sponde dei corsi d'acqua.
- la conservazione e la salvaguardia degli aspetti vegetazionali esistenti sotto forma di formazioni lineari, lembi boscati, alberature d'alto fusto isolate.

Sono ammessi:

- interventi di manutenzione del verde,
- limitati accorpamenti di particelle, con superficie massima complessiva fino a 2 Ha e che non comportino lo stravolgimento degli assetti fondiari attuali, ma risultino funzionali alla migliore gestione di particelle limitrofe aziendali,
- interventi di riqualificazione ambientale e fondiaria anche a scopo di protezione (frangiventi vivi), con piantumazioni arboree di natura autoctona,
- adeguamento delle coltivazioni agrarie alle tecniche agronomiche previste dalle Norme CEE
- la ceduazione secondo gli usi agricoli locali, anche senza autorizzazione,
- i rimboschimenti delle aree coltivate,

- interventi di ristrutturazione della viabilità agricola nella misura minima necessaria per consentire il passaggio dei mezzi agricoli meccanici.

Non sono ammessi:

- gli interventi di riordino fondiario,
- lo sbancamento, il terrazzamento e il riporto di parti di territorio superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 mc, anche se attuati per l'esercizio dell'attività agricola,
- la riduzione di superficie boscata e del prato, nonché il taglio con estirpazione anche parziale di siepi e alberature ubicate lungo i confini dei terreni,
- gli interventi di modifica dei corsi d'acqua; tale prescrizione non si applica ai corsi d'acqua pubblici o comunque demaniali per i quali l'ente interventore sia l'Amministrazione Regionale;
- la realizzazione di allevamenti zootecnici a carattere industriale.

Misure di compensazione:

- In caso di accorpamento di più particelle aziendali tra le quali siano interposti filari di gelsi, salici o altre specie locali, è consentito l'espianto di singoli esemplari o di elementi in filare se in numero inferiore o pari a 5, con compensazione che dovrà essere attuata attraverso la costituzione di nuovi filari vegetali della medesima specie spiantata e di quantità pari al doppio, su progetto redatto da tecnico abilitato da presentarsi contestualmente a quello dell'intervento e da realizzarsi all'atto dell'accorpamento aziendale.
- E' consentito il taglio e l'estirpo di specie arboree per cause fitopatologiche o di vecchiaia della pianta, che dovrà essere accompagnato da una compensazione con specie autoctone caducifoglie in medesima quantità, poste a margine dei coltivi, lungo la viabilità stradale o in aree indicate dal Comune.

Specie vegetali da privilegiare nelle nuove piantumazioni:

- Specie arboree: dei generi Quercus, Populus, Salix, Alnus, Carpinus, Ostrya, Pinus.
- Specie arbustive: Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Evonymus europaeus.

Indici e parametri

I.f.: 0,03 mc/mq per interventi residenziali funzionali alla conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore a titolo principale.

Per gli altri interventi è consentito un R.c. pari al 15% con un minimo di mq 50 e al 40% limitatamente alle serre, con altezze massime pari alle minime compatibili con le esigenze funzionali degli interventi stessi

Altezze

H.: max 8,00 ml

Distanze

- Distanza tra edifici: 5,00 ml o in aderenza con in consenso del proprietario
- Distanza dai confini: 10,00 o a confine se in aderenza ad altri edifici e con il consenso del proprietario
- Distanza tra pareti finestrate: 10,00

Standard

Parcheggi di relazione nella misura di 1 posto macchina per ogni unità residenziale, che non verranno ceduti all'Amministrazione Comunale ma dovranno essere chiaramente indicati come pubblici e ne dovrà essere garantita l'accessibilità ed effettuata la manutenzione.

Per le attività agrituristiche dovrà essere previsto anche lo standard indicato nell'art. 51 per i servizi ed attrezzature collettive nel rispetto del DPGR 126/1995.

Area soggetta a limitazioni dell'attività agraria

All'interno di questa zona in zonizzazione è individuata un'area in passato utilizzata come discarica di rifiuti urbani attualmente chiusa.

Per il completo recupero dell'area alla normale attività agricola, è necessario procedere con interventi, certificati da un tecnico abilitato, atti ad evitare il riaffioramento dei rifiuti stoccati fino ad una profondità minima di 50 cm, quali ad esempio:

- a) l'estrazione in superficie del materiale di discarica presenti e loro trasporto a rifiuto;
- b) ricarica dello strato di terreno vegetale naturale.

Nelle more di realizzazione di tale recupero è vietata ogni tipo di aratura. Sono ammesse soltanto le lavorazioni superficiali per una profondità massima di 20 cm. (scarificazione superficiale, fresatura, vangatura).

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrare nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

ART. 37 - Zona E4.a - Agricolo paesaggistica in ambito di salvaguardia

Descrizione:

Zone del territorio comunale a destinazione agricola che si connotano per la valenza intrinseca legata produttività connessa alla sistemazione fondiaria di tipo estensivo (riordino), ma inserite in un contesto estrinseco marginale all'ambito di fascia litoranea oggetto di tutela (Zona ex Parco della Laguna, ora SIC - Sito d'Importanza Comunitaria).

Destinazioni d'uso ammesse

- agricola e residenziale agricola come definita dall'art. 5, comma 1, lett. k) della L.R. 19/09,
- artigianale agricola come definita dall'art. 5, comma 1, lett. l) della L.R. 19/09;
- commerciale agricola come definita dall'art. 5, comma 1, lett. m) della L.R. 19/09;
- servizi ed attrezzature collettive.

Procedure d'intervento:

Le opere si realizzano mediante interventi diretti ad esclusione delle opere riguardanti al destinazione artigianale agricola e la commerciale agricola.

Interventi agrofondiari ed ambientali ed attività aziendali

Sono obbligatori:

- il mantenimento dell'attuale viabilità interpodereale,

- il mantenimento dell'attuale sistema idraulico ed ambientale superficiale,
- la pulizia e la manutenzione delle sponde dei corsi d'acqua .
- la conservazione e la salvaguardia delle formazioni vegetali esistenti sotto forma di associazioni lineari ad alto fusto o a ceduo, lembi a bosco, alberature d'alto fusto isolate.

Sono ammessi:

- interventi di manutenzione ordinaria del verde; per gli interventi di natura straordinaria necessita richiesta autorizzativa organi competenti.
- interventi di riqualificazione ambientale e fondiaria anche a scopo di protezione del territorio limitrofo (frangiventi vivi), attraverso l'impianto di specie arboree di natura autoctona e/o rimboschimenti non monospecifici.
- interventi di riqualificazione ambientale mediante destrutturazione fondiaria per consentire aree in rinaturazione prossime alle zone oggetto di tutela.
- interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria, compresi gli impianti pluvii-irrigui, nel rispetto dell'assetto morfologico, paesaggistico, vegetazionale e delle proprietà
- interventi di manutenzione, integrazione e sostituzione delle infrastrutture collegate al riordino fondiario ed alle coltivazioni agrarie;
- impianto di formazioni lineari con particolare riferimento alle aree attigue alla viabilità principale e ai confini tra i fondi;
- adeguamento delle coltivazioni agrarie alle tecniche agronomiche previste dalla Normativa CEE (ecocompatibili),
- opere di regimazione, ricalibratura e arginatura da parte del consorzio di bonifica,
- interventi di ristrutturazione della viabilità agricola nella misura minima necessaria per consentire il passaggio dei mezzi agricoli meccanici.
- interventi di ristrutturazione della viabilità interpodereale nella misura minima necessaria per consentire il passaggio dei mezzi non meccanici (piste ciclabili)

Non sono ammessi:

- la riduzione di superficie a bosco, delle formazioni arboree ed arbustive autoctone litorali, delle zone a prato. In particolare il taglio con estirpo anche parziale di siepi e alberature autoctone ubicate lungo i confini dei terreni e le zone spondali
- la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici o l'implementazioni di quelli già esistenti.

Misure di compensazione:

Gli interventi di movimentazione del terreno soggetti ad autorizzazione o concessione e quelli finalizzati all'inserimento di impianti di drenaggio sottosuperficiale devono essere accompagnati da opere di compensazione naturalistica, da attuare con impianto e buon attecchimento di specie arboree autoctone caducifolie lungo almeno 3 lati della particella interessata.

E' consentito il taglio e l'estirpo di specie arboree per cause fitopatologiche o di vecchiaia della pianta, che dovrà essere accompagnato da una compensazione attuata mediante la costituzione di nuovi filari vegetali della medesima specie spiantata posti a margine dei coltivi, lungo la viabilità stradale o in aree indicate dal Comune.

Specie vegetali da privilegiare nelle nuove piantumazioni:

- Specie arboree: dei generi Quercus, Populus, Salix, Alnus, Carpinus, Ostrya, Pinus.
- Specie arbustive: dei generi Corylus, Cornus, Frangula, Ligustrum, Viburnum, Evonimus.

Misure di salvaguardia:

- gli interventi di modifica del sistema idraulico ed ambientale superficiale non devono comportare conseguenze sul sistema idraulico complessivo delle aree interessate e

contermini: a tal fine va allegato alla pratica di richiesta autorizzativa, un piano idraulico redatto da tecnico competente che accerti la congruità degli interventi proposti;

Indici e parametri

I.f.: 0,03 mc/mq per interventi residenziali funzionali alla conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore a titolo principale.

Per gli altri interventi è consentito un R.c. pari al 15% con un minimo di mq 50 e al 40% limitatamente alle serre, con altezze massime pari alle minime compatibili con le esigenze funzionali degli interventi stessi

Altezze

H.: max 8,00 ml

Distanze

- Distanza tra edifici: 5,00 ml o in aderenza con in consenso del proprietario
- Distanza dai confini: 10,00 o a confine se in aderenza ad altri edifici e con il consenso del proprietario
- Distanza tra pareti finestrate: 10,00

Standard

Parcheggi di relazione nella misura di 1 posto macchina per ogni unità residenziale, che non verranno ceduti all'Amministrazione Comunale ma dovranno essere chiaramente indicati come pubblici e ne dovrà essere garantita l'accessibilità ed effettuata la manutenzione.

Per le attività agrituristiche dovrà essere previsto anche lo standard indicato nell'art. 51, per i servizi ed attrezzature collettive nel rispetto del DPGR 126/1995.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrate nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

ART. 38 - Zona E5 - Preminente interesse agricolo produttivo

Descrizione:

Zone del territorio comunale a destinazione agricola di grande importanza per l'attività produttiva.

Destinazioni d'uso ammesse:

- agricola e residenziale agricola come definita dall'art. 5, comma 1, lett. k) della L.R. 19/09;
- allevamento industriale come definito dall'art. 5, comma 1, lett. n) della L.R. 19/09, limitatamente ai soli allevamenti di bovini e suini, quest'ultimi solo se esistenti alla data di adozione della variante 6;
- artigianale agricola come definita dall'art. 5, comma 1, lett. l) della L.R. 19/09;
- commerciale agricola come definita dall'art. 5, comma 1, lett. m) della L.R. 19/09;
- servizi ed attrezzature collettive

I progetti di allevamenti industriali o ampliamento di quelli esistenti, dovranno prevedere le migliori tecnologie atte a attenuare l'inquinamento odorigeno sulla base di un apposito studio, redatto da tecnici abilitati, che dimostri l'assenza o comunque un'accettabile ridotta emissione di odori da parte dell'allevamento, per le persone in transito nei pressi dello stesso, per le più vicine abitazioni isolate, per i borghi, nonché da parte dei mezzi di trasporto di animali nei confronti degli abitati interessati dal transito.

Per ogni tipologia di impatto odorigeno, lo studio definirà i limiti verificabili di emissione di odore che dovranno essere osservati dall'attività di allevamento.

Procedure d'intervento:

Le opere si realizzano mediante interventi diretti ad esclusione delle opere riguardanti la destinazione artigianale agricola, commerciale agricola e l'allevamento industriale.

Interventi agrofondari ed ambientali ed attività aziendali

Sono obbligatori:

- il mantenimento dell'attuale viabilità interpoderale,
- la pulizia e la manutenzione delle sponde dei corsi d'acqua.
- la conservazione e la salvaguardia degli aspetti vegetazionali esistenti sotto forma di formazioni lineari, lembi boscati, alberature d'alto fusto isolate.

Sono ammessi:

- interventi di manutenzione del verde,
- interventi di riqualificazione ambientale e fondiaria anche a scopo di protezione (frangiventi vivi), con piantumazioni arboree di natura autoctona
- interventi infrastrutturali a servizio dell'attività primaria, compresi gli impianti pluvii-irrigui, nel rispetto dell'assetto morfologico, paesaggistico, vegetazionale e delle proprietà
- interventi di manutenzione, integrazione e sostituzione delle infrastrutture collegate al riordino fondiario ed alle coltivazioni agrarie;
- i rimboschimenti delle aree coltivate con particolare riferimento alle aree attigue alla viabilità principale e ai confini tra i fondi;
- l'adeguamento delle coltivazioni agrarie alle tecniche agronomiche previste dalla Normativa CEE,
- opere di regimazione, ricalibratura e arginatura da parte del consorzio di bonifica,
- interventi di ristrutturazione della viabilità agricola nella misura minima necessaria per consentire il passaggio dei mezzi agricoli meccanici.

Non sono ammessi:

la riduzione di superficie boscata e del prato, in particolare il taglio con estirpazione anche parziale di siepi e alberature ubicate lungo i confini dei terreni.

Misure di compensazione:

- Gli interventi di movimentazione del terreno soggetti ad autorizzazione o concessione e quelli finalizzati all'inserimento di impianti di drenaggio sottosuperficiale devono essere accompagnati da opere di compensazione naturalistica, da attuare con impianto e buon attecchimento di specie arboree autoctone caducifoglie lungo almeno 2 lati della particella interessata.
- E' consentito il taglio e l'estirpo di specie arboree per cause fitopatologiche o di vecchiaia della pianta, che dovrà essere accompagnato da una compensazione attuata mediante la

costituzione di nuovi filari vegetali della medesima specie spiantata posti a margine dei coltivi, lungo la viabilità stradale o in aree indicate dal Comune.

Misure di salvaguardia:

- gli interventi di modifica del sistema idraulico ed ambientale superficiale non devono comportare conseguenze sul sistema idraulico complessivo delle aree interessate e contermini: a tal fine va allegato alla pratica autorizzatoria un piano idraulico redatto da tecnico competente che accerti la congruità degli interventi proposti;

Indici e parametri

I.f.: 0,03 mc/mq per interventi residenziali funzionali alla conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore a titolo principale.

Per gli altri interventi è consentito un R.c. pari al 15% con un minimo di mq 50 e al 40% limitatamente alle serre, con altezze massime pari alle minime compatibili con le esigenze funzionali degli interventi stessi.

Altezze

H.: max 8,00 ml

Distanze

- Distanza tra edifici: 5,00 ml o in aderenza con in consenso del proprietario
- Distanza dai confini: 10,00 o a confine se in aderenza ad altri edifici e con il consenso del proprietario
- Distanza tra pareti finestrate: 10,00

Standard

Parcheggi di relazione nella misura di 1 posto macchina per ogni unità residenziale, che non verranno ceduti all'Amministrazione Comunale ma dovranno essere chiaramente indicati come pubblici e ne dovrà essere garantita l'accessibilità ed effettuata la manutenzione.

Per le attività agrituristiche dovrà essere previsto anche lo standard indicato nell'art. 51 per i servizi ed attrezzature collettive nel rispetto del DPGR 126/1995.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

ART. 38bis - Zona VP - Verde privato

La zona è totalmente inedificabile, con funzione di supporto e completamento alle entità agricole conglobate nel processo di espansione urbana.

La zona potrà essere piantumata esclusivamente con essenze autoctone riconducibili al biotopo della bassa pianura friunala o coltivata ad orto.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrare nella tavola “V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)”, valgono le disposizioni contenute nell’art. 5bis delle presenti norme.

CAPO VIII - ZONE F - Salvaguardia e tutela

ART. 39 - Norme generali per le zone F

Nelle zone F è obbligatorio il mantenimento:

- dell'attuale viabilità interpoderale,
- dell'assetto della vegetazione para-naturale presente.

Nel caso in cui gli interventi ammessi comportino perdita di superficie naturale o a verde, l'eventuale atto autorizzativo è subordinato alla ricostituzione da parte del proponente di impianti di specie autoctone, di superficie pari al doppio di quella dell'intervento stesso e ubicati nella stessa Zona o in area compresa entro 150 m dal luogo dell'intervento, su progetto di tecnico abilitato da presentarsi contestualmente a quello dell'intervento.

Le zone F2 si sovrappongono alla zonizzazione di altre aree del PRGC: le Norme di queste ultime vengono integrate da quelle del presente Capo.

Nei nuovi impianti sono da privilegiare le seguenti specie:

- Specie arboree: dei generi Quercus, Populus, Salix, Alnus, Carpinus, Ostrya, Pinus.
- Specie arbustive: Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Frangula alnus, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Evonimus europeanus.

E' preferibile non inserire specie arboree appartenenti alle conifere, dei generi Cupressus, Abies, Thuya, Taxus, Chamaecyparis, Cupressocyparis, Cryptomeria, Cedrus .

L'osservanza delle norme di cui al presente Capo costituisce premessa indispensabile all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica o ambientale, ove richiesta.

ART. 40 - Zona F1 - Aree boscate

Descrizione

Sono le aree identificate come Bosco Boscat e Bosco in località Ca' Ausa, già poste sotto tutela dal Piano Urbanistico Regionale, sottoposte a vincolo di aree boscate ex D.lgs 42/04 Testo Unico dei Beni ambientali e paesaggistici, ritenute dall'Amministrazione Comunale di interesse per la conservazione del paesaggio, nonché le aree limitrofe di cui è previsto il rimboschimento.

Destinazioni d'uso ammesse

Sono ammesse esclusivamente le funzioni che risultino compatibili con la tutela, salvaguardia e valorizzazione ecologica delle aree boscate.

Procedure d'intervento

Le opere si realizzano mediante interventi diretti.

Interventi ammessi

- Interventi di manutenzione del verde,
- Interventi di riqualificazione ambientale con impianti di specie arboree di natura autoctona,
- Piste o percorsi ciclabili e pedonali.

Ai sensi dell'art. 63 bis, comma 4 della L.R. 5/07, in considerazione del valore paesaggistico ed ambientale dei due boschi, viene posto il vincolo di inedificabilità per gli ambiti individuati.

E' vietato realizzare ogni intervento tale da causare effetti negativi irreversibili o a lungo termine sul patrimonio boschivo; è inoltre vietata la realizzazione di infrastrutture a fini produttivi (ad esempio impianti irrigui fissi, opere di bonifica), nonché movimenti di terra, scavi, riporti e alterazioni del manto erboso, abbattimento di alberature (salvo interventi di diradamento da effettuare dalle competenti autorità forestali), apertura di strade carrabili all'infuori di quelle al servizio della manutenzione del bosco.

E' inoltre vietata ogni segnaletica di carattere pubblicitario.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis delle presenti norme.

ART. 41 - Zona F2 - Ambiti fluviali e lagunari

Descrizione

La zona comprende il Fiume Terzo, la Roggia Mortesina, la zona a confine con il S.I.C. della Laguna di Marano e Grado, nonché una fascia di ml 300 dall'argine esterno degli stessi.

Destinazioni d'uso ammesse

Sono ammesse esclusivamente le funzioni che risultino compatibili con la tutela, salvaguardia e valorizzazione ecologica dell'ambiente e con le condizioni di sicurezza dei corsi d'acqua.

Procedure d'intervento

Le opere si realizzano mediante interventi diretti.

Interventi

Sono ammessi:

- interventi di rimodellamenti di alveo ed opere idrauliche necessarie a garantire la sicurezza del territorio, a seguito di provvedimenti nazionali e/o regionali puntuali: tali interventi dovranno essere prioritariamente attuati attraverso tecniche di ingegneria naturalistica. Tali prescrizioni non si applicano ai corsi d'acqua pubblici o comunque demaniali per i quali l'ente interventore sia l'Amministrazione Regionale;
- interventi di manutenzione del verde e delle arginature, come la rinaturalizzazione delle sponde e delle aree limitrofe, con impianto di specie autoctone,
- interventi di riqualificazione ambientale con impianti di specie arboree di natura autoctona,
- piste o percorsi ciclabili e pedonali,
- interventi finalizzati allo svolgimento di attività agrituristiche nel rispetto della legislazione regionale vigente in materia e nel rispetto degli indici previsti dalle presenti Norme Tecniche.

Non sono ammessi:

- interventi tali da causare effetti negativi irreversibili o a lungo termine sull'equilibrio ambientale (es. cave o discariche, alterazione dell'assetto morfologico e idrogeologico dei luoghi mediante sbancamento, chiusura di canali, ecc.);
- la realizzazione di nuove strutture rurali fisse (ad esempio serre, depositi, silos) e di infrastrutture a fini produttivi (ad esempio impianti irrigui fissi, opere di bonifica),

- movimenti di terra,
- abbattimento di alberature (salvo interventi di diradamento da effettuare dalle competenti autorità forestali),
- la trasformazione ad usi agricoli delle zone boscate limitrofe ai corsi d'acqua,
- la coltivazione dei terreni per una distanza di ml 4,00 dal ciglio superiore del canale o dal piede esterno dell'argine, al fine di ricomporre le valenze vegetali paesaggistiche originarie e la vegetazione naturale infeudata al piede delle arginature
- estrazione di ceppaie di piante non in coltura, salvo che per motivate esigenze previa autorizzazione del Sindaco, e/o dell'Ente preposto ove espressamente previsto;
- realizzazione di allevamenti zootecnici
- ogni segnaletica di carattere pubblicitario, se non accessoria all'indicazione di un esercizio e a condizione che quest'ultima risulti nettamente prevalente rispetto alla segnalazione pubblicitaria.

Misure di salvaguardia

A richiesta dell'Amministrazione o dei suoi organi tecnici e consultivi, potrà essere richiesta al proponente l'intervento una relazione sull'impatto ambientale prevedibile, anche se non obbligatoria ai sensi della normativa regionale o statale, che costituirà parte integrante dei documenti progettuali relativi all'intervento stesso.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrare nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

CAPO IX - ZONE G - Specifico interesse turistico

ART. 42 - Zona G1 - Campeggio

Descrizione:

Zona turistica destinata ad accogliere attività di campeggio.

Destinazione d'uso ammesse:

- Campeggio e relative attrezzature ed opere di urbanizzazione.

Interventi ammessi:

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Ristrutturazione edilizia
- Demolizione.

Procedure d'intervento:

Il PRGC si attua attraverso Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica o privata, le cui Norme dovranno tra l'altro contenere specifiche misure di salvaguardia paesaggistica ed ambientale.

Indici e parametri:

Superficie minima PRPC: 1,00 ha

I.t.: 670 mc/ha;

R.c: 3% S.t.

Altezze

H: 4.00 ml

Prescrizioni progettuali:

La progettazione del campeggio dovrà rispettare i requisiti minimi qualitativi previsti nella legislazione regionale vigente in materia, L.R. n. 21/2016 e s.s.m., utilizzando alberature che permettano una buona funzionalità e un altrettanto buon inserimento paesaggistico nel territorio.

E' preferibile non inserire specie arboree di conifere dei generi Cupressus, Thuya, Taxus, Chamaecyparis, Cupressocyparis, Cryptomeria, Abies.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrare nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

ART. 43 - Zona G2 - Parcheggio a servizio Camper - Roulotte

Descrizione:

Zona destinata ad un'area attrezzata per la sosta tecnica di Camper e Roulotte per un tempo non superiore alle 48 ore.

Destinazione d'uso ammesse:

- Parcheggio Camper con relative attrezzature ed opere di urbanizzazione.

Interventi ammessi:

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Demolizione.

Procedure d'intervento:

Il PRGC si attua attraverso Piani Attuativi Comunali di iniziativa pubblica o privata.

Prescrizioni progettuali:

Può essere realizzato un manufatto ad uso di controllo dell'accesso al parcheggio e di servizi pubblici per una S.c. massima di 50 mq ed un'altezza massima di 3,00 ml.

Distanze:

Distanza tra edifici: 10,00 ml

Distanza minima tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti: 10,00 ml

Distanza dai confini: 5,00 ml oppure, nel caso di pareti non finestrate, fino ai limiti previsti dal C.C.

Distanza dalla strada: 5,00 ml.

Il progetto dovrà prevedere le urbanizzazioni necessarie ad un impianto di questo tipo ovvero:

- impianto di illuminazione pubblica
- raccogliatore per rifiuti
- prese d'acqua potabile e di elettricità
- una piattaforma per lo scarico delle acque reflue.

E' preferibile non inserire specie arboree di conifere dei generi Cupressus, Thuya, Taxus, Chamaecyparis, Cupressocyparis, Cryptomeria, Abies.

CAPO X - ZONE L – Portuali

ART. 44 - Zona L2 - Portuale d'interesse comunale e comprensoriale

Descrizione

La zona comprende le aree destinate ad attrezzature per la nautica da diporto.

Destinazioni d'uso ammesse:

- Attività relative alla nautica
- Servizi ed attrezzature pubbliche
- Ricettiva
- Commerciale ad esclusione degli esercizi di grande struttura di vendita di cui all'art. 13 della L.R. n. 29/2005

Interventi ammessi:

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Ristrutturazione urbanistica
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Demolizione.

Procedure d'intervento:

La realizzazione di interventi in questa zona è subordinata all'approvazione di un piano regolatore portuale avente valore di PAC, come previsto dalla L.R. 22/87, le cui Norme dovranno tra l'altro contenere specifiche misure di salvaguardia paesaggistica ed ambientale. Sino alla sua scadenza conserva validità il Piano Regolatore portuale vigente.

Alla scadenza dell'efficacia del Piano Regolatore portuale restano in vigore, per il rilascio dei permessi di costruire, tutte le norme tecniche di attuazione specificate dal PAC

Indici e parametri:

Gli attracchi dovranno essere realizzati in legno o muratura

La disposizione degli ormeggi dovrà essere tale da garantire la fruizione ed il naturale flusso idraulico.

Per ciascun ambito si dovrà prevedere almeno uno scivolo per il rimessaggio.

Potrà essere prevista un'area per la manutenzione dei natanti.

Dovranno essere previste adeguate attrezzature per l'accessibilità ciclabile.

Dovrà essere previsto uno spazio alberato per la sosta degli autoveicoli, adeguatamente commisurato al numero dei pontili d'ormeggio.

Per gli interventi infrastrutturali collegati alla realizzazione di approdi nautici, risulta prioritario lo studio delle aree destinate alla viabilità e parcheggi; quale compensazione ambientale e paesaggistica, va inoltre prevista e realizzata la rinaturazione delle zone adiacenti ai siti di intervento, in misura pari a 100 mq di superficie per ogni posto barca realizzato.

Per le attività commerciali va destinata una superficie a parcheggi nella misura prevista dal Regolamento di attuazione della L.R. 29/2005.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola “V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)”, valgono le disposizioni contenute nell’art. 5bis.

CAPO XI - ZONE S - Servizi

ART. 45 - Zona S - Servizi e attrezzature collettive

Descrizione:

Sono le zone destinate ai servizi ed alle attrezzature collettive previste dal DPRG n. 0126/Pres. dd. 20 aprile 1995 per i Comuni di pianura con una popolazione compresa entro i 5000 abitanti.

Destinazioni d'uso ammesse:

- Servizi ed attrezzature pubbliche

Interventi ammessi:

- Nuova costruzione
- Ampliamento
- Ristrutturazione urbanistica
- Ristrutturazione edilizia
- Manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Demolizione.

Procedure d'intervento:

Il Piano si attua con interventi diretti

Prescrizioni progettuali:

Nelle zone destinate a servizi ed attrezzature pubbliche è prevista l'applicazione della deroga di cui all'att. 35 della L.R. n. 19/09 e successive modificazioni.

Gli interventi previsti nelle aree da destinare alle attrezzature pubbliche o di Enti con finalità di carattere pubblico o di privati, dovranno rispettare le normative tecniche e le leggi relative alle specifiche tipologie di progetto; inoltre i nuovi edifici dovranno inserirsi nel contesto rispettando i vincoli di altezza e distanza previsti nelle zone adiacenti, salvo quanto previsto per la zona S 5 al punto e).

Classificazione delle attrezzature pubbliche e indicazioni progettuali:

S1 Attrezzature per la viabilità e trasporti

a) Parcheggi di relazione

Sono a servizio sia dei singoli insediamenti, in funzione di fruitori e visitatori esterni, sia dell'aggregato urbano e dell'organizzazione della sua mobilità.

I parcheggi non dovranno ostacolare la viabilità e quindi dovranno essere realizzati in sede separata ed adeguatamente alberati.

Una quota dei parcheggi realizzati dovrà essere dedicata alla sosta dei veicoli di portatori di handicap così come previsto dal DPR 384/1978.

S2 Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura

a) Edifici per il culto

Gli edifici per il culto dovranno garantire una quantità di parcheggi di relazione pari almeno all' 80% della superficie edificata.

Per le chiese di San Martino e San Biagio e le loro dirette dipendenze sono previsti interventi di restauro, conservazione tipologica e di manutenzione. Gli interventi dovranno preservare gli elementi di pregio architettonico.

b) Uffici amministrativi

c) Centro civico e sociale, centro culturale, centro polifunzionale

d) Biblioteca pubblica od aperta al pubblico

La biblioteca è stata realizzata ed è in funzione entro il comparto del PdR di Palazzo Vianelli

Nelle aree di pertinenza delle attrezzature collettive di questa tipologia dovranno essere previsti adeguati spazi da destinare a parcheggi di relazione e stanziali nella misura non inferiore all'80% della Superficie Utile degli edifici, nel caso di attrezzature d'interesse comunale ed in misura non inferiore al 10% nel caso di attrezzature d'interesse sovracomunale.

S3 Attrezzature per l'istruzione

a) Scuola materna

b) Scuola elementare

E' il complesso scolastico di via Galilei per il quale sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia e ampliamento

Nelle aree di pertinenza delle attrezzature collettive di questa tipologia dovranno essere previsti adeguati spazi da destinare a parcheggi di relazione e stanziali nella misura non inferiore all'80% della Superficie Utile degli edifici, nel caso di attrezzature d'interesse comunale ed in misura non inferiore al 10% nel caso di attrezzature d'interesse sovracomunale.

S4 Attrezzature per l'assistenza e la sanità

a) Servizio sanitario poliambulatoriale

L'ambulatorio è stato realizzato ed è in funzione entro il comparto del PdR di Palazzo Vianelli.

b) Cimitero

Non si prevedono ulteriori ampliamenti del cimitero; le fasce di rispetto saranno sistemate a parcheggio o a verde alberato.

Nelle aree di pertinenza delle attrezzature collettive di questa tipologia dovranno essere previsti adeguati spazi da destinare a parcheggi di relazione e stanziali nella misura non inferiore all'80% della Superficie Utile degli edifici, nel caso di attrezzature d'interesse comunale ed in misura non inferiore al 10% nel caso di attrezzature d'interesse sovracomunale.

S5 Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto

a) verde di arredo urbano: aiuole, aiuole alberate, e altri spazi verdi a basso o nullo grado di attrezzatura

b) nucleo elementare di verde: verde attrezzato a servizio dell'abitazione

c) verde di quartiere: costituito da un minimo grado di attrezzatura con presenza di alberi e arbusti; in particolare, nella parte di giardino di Villa Sopracasa ricadente sotto vincolo andrà riproposto il giardino storico all'italiana.

d) attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto, per il tempo libero e la promozione del benessere della persona, per le quali andranno previsti parcheggi di relazione pari a un posto ogni due utenti, fatta salva la possibilità di computare, per il soddisfacimento dello standard, i parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue, per le quali non sia prevista una utilizzazione contemporanea.

Indici e parametri

- R.c. : 40% della superficie fondiaria del lotto impertinenza.

Altezze

- H. : max 8,50 ml.

Distanze

- Distanza dai confini: ml. 5,00

Gli edifici per lo sport potranno prevedere limitati spazi adibiti al commercio di prodotti inerenti all'attività sportiva e/o bar/ristoro per una superficie massima complessiva (comprendente entrambe le attività) del 20% dell'area coperta dell'edificato relativo al lotto di pertinenza.

Gli edifici per lo sport potranno inoltre prevedere un alloggio nell'ambito del lotto di competenza per i titolari proprietari o per gli addetti alla custodia.

L'eventuale alloggio non potrà avere una cubatura superiore a mc. 350.

L'Amministrazione Comunale promuove inoltre la redazione di un apposito piano attuativo denominato "Piano del Verde e dell'Arredo Urbano" avente i seguenti scopi:

- creare un "sistema del verde e dell'arredo urbano" attraverso l'organizzazione ed il coordinamento degli interventi di recupero, qualificazione e sviluppo degli spazi aperti suscettibili di arredo a verde;
- migliorare la fruizione degli spazi pubblici;
- migliorare il paesaggio urbano e conferirgli unitarietà;
- migliorare le condizioni ecologico-climatiche dei centri urbanizzati;
- recuperare a verde le aree scoperte dismesse;
- rafforzare gli elementi strutturali del paesaggio urbano;
- razionalizzare e ridurre i costi di manutenzione e di gestione del verde e dell'arredo urbano pubblico;
- creare opportunità di occupazione qualificata.

S6 Servizi tecnologici

- a) magazzino comunale - impianti tecnologici
- b) ecopiazzola

Prescrizioni per le aree sottoposte a vincolo monumetale:

Per le parti delle zone S3.b e S5.d ricadenti sotto vincolo monumetale ai sensi del d.lgs 42/04, gli interventi dovranno acquisire il parere di competenza della S.B.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - VIABILITA' E PARCHEGGI

ART. 46 - Viabilità

Il P.R.G.C. individua, nella Tav. P3, le zone destinate alla viabilità esistente e di progetto.

Le aree destinate alla viabilità sono finalizzate alla conservazione, all'ampliamento ed alla realizzazione di strade, piste ciclabili, marciapiedi, piazze, slarghi, incroci e di ogni altro spazio per la circolazione veicolare, ciclabile e pedonale.

La viabilità esistente e di progetto dovrà essere adeguata alle caratteristiche stabilite dal Codice della strada, dal Piano Regionale della Viabilità, dal Piano Provinciale della Viabilità nonché Norme Tecniche CNR.

Il tracciato di viabilità di progetto ha valore indicativo e potrà subire motivate variazioni in sede di piani di attuazione o progetti esecutivi.

Le intersezioni, gli accessi carrai nonché la disciplina delle aree destinate alla viabilità dovranno essere conformi alle norme del Codice della Strada.

Ad eccezione delle zone A e B e dove non diversamente indicato, la nuova viabilità esterna ed interna ai lotti dovrà essere accompagnata da alberature su almeno un lato della carreggiata, formate con specie autoctone, con distanze variabili e comunque non inferiori a ml 6,00.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis delle presenti norme.

ART. 47 - Piste e percorsi ciclabili

Definizioni

Il P.R.G.C. individua con apposita grafia sulla Tavola P3 la rete viaria ciclabile del Comune di Terzo d'Aquileia.

La localizzazione della rete ciclabile si sovrappone alla zonizzazione di altre aree del presente PRGC.

In conformità con il D.M. LLPP 30 novembre 1999, n. 557, il P.R.G.C. aderisce alla suddivisione dei percorsi ciclabili in:

- a. piste ciclabili in sede propria;
- b. piste ciclabili su corsia riservata in sede veicolare;
- c. percorsi promiscui ciclabili e veicolari senza identificazione di corsia riservata.

Date le caratteristiche del territorio comunale, viene inoltre introdotta un'ulteriore tipologia:

- d. percorsi promiscui ciclabili in ambito agricolo, che interessano prevalentemente la viabilità interpodereale sia di proprietà pubblica che privata.

Vengono considerati facenti parte delle piste e percorsi ciclabili e sono quindi sottoposti alla presente disciplina:

- le piste e i percorsi promiscui ciclo-pedonali,
- le aree di servizio alla viabilità ciclistica.

Prescrizioni

La localizzazione della rete ciclabile è da ritenersi vincolante sotto il profilo della funzionalità: nel rispetto di tale prescrizione, il percorso individuato è passibile di modificazioni da attuarsi in fase di progettazione definitiva, anche per parti, delle opere stesse.

Lungo il tracciato della rete ciclabile e fino alla definizione progettuale della stessa:

- è vietata l'edificazione di qualsiasi tipo di manufatto,
- deve essere lasciato libero il passaggio della pista o del percorso per una larghezza non inferiore a ml 2,00.

In caso di richiesta di interventi non inerenti la rete ciclabile ma che interessino i relativi sedimi individuati dal PRGC, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere:

- la realizzazione e la cessione,
- la sola cessione,
- l'iscrizione a servitù di passaggio, dei tratti ciclabili interessati.

Per la progettazione degli itinerari ciclabili si applicano le norme previste dalla L.R. n. 8/2018, dal D.M. LLPP 30 novembre 1999, n. 557 e dalle norme e prescrizioni in materia emanate dall'Amministrazione provinciale e regionale.

Inoltre, contestualmente alla progettazione ed alla realizzazione delle piste e dei percorsi ciclabili si dovrà prestare particolare attenzione:

- alla sicurezza, mediante l'apposizione di adeguata segnaletica e la risoluzione delle interferenze fra traffico veicolare e ciclabile;
- all'inserimento paesaggistico, mediante la realizzazione di appropriate opere a verde e la scelta di materiali coerenti con i luoghi attraversati, compreso il fondo della pista; in particolare, è vietato il taglio delle alberature d'alto fusto;

- alla funzionalità, con particolare riferimento all'ampiezza delle piste (minimo ml 2,50 se a doppio senso, minimo ml 1,30 se a senso unico) ed alla facilitazione dell'interscambio tra mezzi veicolari e ciclabili;
- allo sviluppo del turismo, mediante la realizzazione di pannelli indicatori che illustrino le caratteristiche storiche ed ambientali dei luoghi attraversati.

Procedure d'intervento

La realizzazione delle piste ciclabili può avvenire anche per parti mediante concessione edilizia, anche in assenza di Piano attuativo nelle aree in cui esso è previsto.

Ambiti PAIR

Nelle aree sottoposte a pericolosità idraulica, così come perimetrata nella tavola "V1 – Ambiti soggetti a pericolosità idraulica (PAIR)", valgono le disposizioni contenute nell'art. 5bis.

ART. 48 - Parcheggi

Al fine della determinazione della quota di parcheggi stanziali e di relazione da prevedere per l'attuazione del P.R.G.C. valgono le norme previste dalla L 122/89 e dal D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. e per le attività commerciali nella misura prevista dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 29/2005.

CAPO II - OPERE DI URBANIZZAZIONE E SERVIZI A RETE

ART. 49 - Opere ed oneri di urbanizzazione

- 1) Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono definite dalle leggi regionali vigenti, con la precisazione che le reti di trasmissioni dati sono assimilate alla rete telefonica e quindi rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria.

In osservanza alla L.R. n.5/07 la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria non è monetizzabile.

- 2) Il Sindaco, previo parere della Commissione Edilizia, potrà richiedere la realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione primaria relative alle aree oggetto di interventi di rilevanza urbanistica e previo accordo tramite convenzione.

Per le aree C le opere di urbanizzazione dovranno essere coerenti alle schede degli ambiti unitari di progetto allegati alle presenti norme.

ART. 50 - Servizi a rete

E' consentita la posa in opera di impianti tecnologici (elettrrodotti, acquedotto, fognature, metanodotti, reti telefoniche, cabine di servizio...) a rete d'interesse pubblico finalizzati alla fornitura di servizi su tutte le zone del territorio comunale con l'esclusione delle zone E4.1 ed F e nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni previste dalle normative vigenti in materia.

Laddove possibile le reti dovranno essere interrato lungo la viabilità esistente.

Le opere si attuano tramite permesso di costruire o accertamento di conformità, nel caso l'interveniente sia lo Stato o la Regione, ove saranno indicate le opportune prescrizioni e modalità esecutive al fine di garantire la massima compatibilità delle opere con le diverse destinazioni di zona e con l'ambiente.

CAPO III - ATTIVITA' AGRITURISTICHE

ART. 51 - Norme speciali per le attività agrituristiche

Nell'ambito della promozione di uno sviluppo turistico sostenibile del Comune di Terzo d'Aquileia che si basi sull'offerta ricettiva agrituristica, nelle zone B1.1, B1.2, E4, E5, F2 valgono le seguenti norme speciali integrative delle relative normative di zona.

In tale zona sono ammesse, ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, le attività classificate come agrituristiche, costituite dalle attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (iscritti nell'apposito elenco) attraverso l'utilizzazione dell'azienda da loro condotta, in rapporto di stretta connessione e complementarità rispetto all'attività agricola, che deve comunque rimanere principale.

Negli immobili ubicati in zona B2 con attività agricola/agrituristica preesistente alla data di approvazione del presente PRGC di cui al D.G.R. n. 3174 del 05.12.2005, è consentito eseguire interventi aventi rilevanza urbanistica, indicati all'art. 4 della L.R. 22.07.1998, n. 25 "Disciplina dell'agriturismo".

CAPO IV - REGOLAMENTO EDILIZIO

ART. 52 - Regolamento edilizio

Per gli argomenti di rilevanza edilizia non trattati nelle presenti norme vale il Regolamento Edilizio Comunale.

In caso di disaccordo fra di esso e le presenti NTA valgono queste ultime.

ART. 53 - Adeguamento dal punto di vista funzionale e igienico sanitario (stralciato)

CAPO V - NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 54 - Norme di salvaguardia

Nel periodo di salvaguardia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. n.5/07.

Non è consentita da parte del richiedente l'applicazione di alcuna delle presenti Norme in presenza di situazioni illegittime sotto il profilo sia urbanistico che edilizio, e prima che queste ultime siano state definitivamente regolarizzate.

ALLEGATO 1

STRALCIO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PAIR

*(approvato con DPRReg. n. 28 del 01/02/2017 e
pubblicato sul BUR nel Supp. Ord. n. 7 del BUR n. 6 del 08/02/2017)*

NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione sono state predisposte in funzione della semplificazione; Per maggiore chiarezza dei contenuti dovrà farsi riferimento anche alla relazione di Piano.

Per coerenza con l'assetto pianificatorio che la Direttiva 2007/60/CE ha creato e con le attività sin ora sviluppate a livello di distretto si è scelto di rendere coerenti le norme di piano con le norme dei piani stralcio di assetto idrogeologico già approvati a livello distrettuale (PAI di rilevanza nazionale). Alcune modifiche sono state apportate per quanto concerne le procedure necessarie per l'adozione di varianti, assicurando in ogni caso la più ampia partecipazione degli interessati, delle comunità locali e dell'Autorità idraulica.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano

1. Il Piano per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale, nel seguito "Piano", è redatto ed approvato, quale stralcio dei piani di bacino dei tributari della laguna di Marano e Grado, compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del levante, interessanti il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito "Regione".
2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico operativo e normativo che:
 - individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica ed idraulica;
 - stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;
 - detta prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;
3. Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.
4. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, la Regione può emanare direttive che individuano criteri ed indirizzi:
 - a) per la realizzazione di nuove opere e per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti;
 - b) per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa, per i dissesti idraulici, geologici e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;
 - c) relativi alle norme e ai contenuti del Piano medesimo.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono per:

- "*interventi di manutenzione ordinaria*", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "*interventi di manutenzione straordinaria*", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "*interventi di restauro e risanamento conservativo*", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "*interventi di ristrutturazione*", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- "*interventi di nuova costruzione*", gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali:
 1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6);
 2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 4. l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 5. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 6. gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale
 7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
- "*piena di riferimento*", l'evento di piena o di progetto, individuato rispetto ad un determinato tempo di ritorno, rispetto al quale, in ogni bacino, sono state perimetrate e classificate le aree a pericolosità idraulica;
- "*aree fluviali*", le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione

alla piena di riferimento nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali;

- “*coltivazioni arboree*”, piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due metri, non flessibili sotto la spinta dell’acqua;
- “coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso”, piante perenni con fusto incapace di mantenersi spontaneamente eretto;
- “*infrastrutture a rete*”, rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali;
- “*preesistenze nelle aree fluviali*”, edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di approvazione del Piano.

ART. 3 – Elaborati del Piano

1. Il Piano é costituito dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali e non strutturali di difesa con l’indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;
- b) cartografia che rappresenta, laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di mitigazione esistenti;
- c) normativa di attuazione che regola l’uso del territorio nelle aree di dissesto individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica.

ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio

1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

- pericolosità

P4 (pericolosità molto elevata)

P3 (pericolosità elevata)

P2 (pericolosità media)

P1 (pericolosità moderata)

a cui si aggiunge, per la pericolosità idraulica, la classe F (area fluviale).

- elementi a rischio

R4 (rischio molto elevato)

R3 (rischio elevato)

R2 (rischio medio)

R1 (rischio moderato).

2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e per le misure di protezione civile.

3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.

4. Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.

5. Le limitazioni e i vincoli posti dal Piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno natura espropriativa e non comportano corresponsione di indennizzi.

ART. 5 – Zone di attenzione

1. Sono definite "zone di attenzione" le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.

2. Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità:

- a) le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- b) in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico.

3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8.

4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.

ART. 6 – Aggiornamenti del Piano

1. Le previsioni del Piano possono essere oggetto di aggiornamenti, integrazioni puntuali e circoscritte, in conseguenza di:

- a) meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;
- b) realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;
- c) nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio;
- d) nuove situazioni di dissesto.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1:

b.1

- I. Il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla Regione il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;

- II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, è inviata alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, alla Regione nei successivi 15 giorni;
- IV. Ultimati i lavori, sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al progetto presentato, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

b.2

- I. Nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente presenta alla Regione una proposta di aggiornamento di Piano, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, è inviata alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, alla Regione, nei successivi 15 giorni;
- IV. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1:

- I. Il soggetto proponente presenta alla Regione la proposta di aggiornamento del Piano, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità;
- II. La proposta di aggiornamento, previa istruttoria delle strutture regionali competenti è inviata alle Province territorialmente interessate per l'espressione del proprio parere, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente;
- III. La proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all'amministrazione comunale, entro 45 giorni dall'affissione, eventuali osservazioni che l'amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, alla Regione nei successivi 15 giorni;
- IV. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, provvede con decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, all'aggiornamento del Piano. Il decreto è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Nei casi di cui alla lettera d. del comma 1:

il Presidente della Regione, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come "zone di attenzione" di cui all'articolo 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla Provincia competente e alla Protezione civile della Regione.

ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile

I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal Piano.

TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.
2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del Piano (8/02/2017).
3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:
 - a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
 - b) realizzare tombinature dei corsi d'acqua;
 - c) realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
 - d) costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - e) realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
 - f) realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido. Deroghe potranno essere previste solamente nel caso di realizzazione di strutture di interesse pubblico in zone a pericolosità moderata P1, limitatamente alle situazioni in cui la pericolosità sia dovuta a fenomeni di acqua alta in aree costiere e perilagunari non protette da arginature, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni fluviali. Tali deroghe saranno comunque ammesse esclusivamente nei casi di interventi non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, interventi che dovranno essere resi compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate mediante l'adozione di precauzioni volte ad evitare ogni danneggiamento alle strutture e rischio per l'incolumità delle persone presenti nelle stesse al momento del verificarsi dell'evento calamitoso previsto.
4. Nelle aree costiere prive di opere di difesa nei confronti dei fenomeni di alta marea eccezionale è possibile la riclassificazione della pericolosità idraulica a seguito dell'innalzamento del piano di campagna a quota di sicurezza nei confronti degli eventi di acqua alta più gravosi, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni conseguenti a rotture arginali, a condizione che le attività necessarie al raggiungimento delle quote di sicurezza non comportino la possibilità di incrementi della pericolosità nelle aree limitrofe. La riclassificazione delle aree interessate dagli interventi suddetti dovrà seguire le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b.1 delle presenti norme.

5. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma 3 ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

- a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
- b) non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
- c) non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica o valanghiva.

6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

7. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

- a) opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- b) interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;
- c) opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica;
- d) sentieri e la loro manutenzione, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- e) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
- f) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- g) infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, o relativo ampliamento, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
- h) infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, o relativo ampliamento, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli

adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;

- i) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- j) interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- k) interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- l) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- m) posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- n) adeguamento strutturale e funzionale di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- o) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
- p) opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- q) interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
- r) prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
- s) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- t) opere a verde.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:

- a) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;
- b) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
- c) ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di approvazione del Piano, e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;
- d) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
- e) realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano

compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;

- f) realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- g) realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.

2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del Piano (08/02/2017) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:

- a) nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;
- b) nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;
- c) piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;
- d) nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul

patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

ART. 13 – Disciplina delle aree fluviali

1. Nelle aree fluviali, richiamate le disposizioni di cui all'art. 8, sono escluse tutte quelle attività e/o utilizzazioni che diminuiscono la sicurezza idraulica e, in particolare, quelle che possono:

- a) determinare riduzione della capacità di invaso e di deflusso del corpo idrico fluente;
- b) interferire con la morfologia in atto e/o prevedibile del corpo idrico fluente;
- c) generare situazioni di pericolosità in caso di sradicamento e/o trascinarsi di strutture e/o vegetazione da parte delle acque.

2. Le coltivazioni arboree o pluriennali con strutture di sostegno fisso, esistenti alla data di approvazione del Piano ed i nuovi impianti sono ammessi, previa autorizzazione della Regione, se gli stessi non recano ostacolo al deflusso delle acque e all'evoluzione morfologica del corso d'acqua e rispondono ai criteri di compatibilità idraulica. Il rinnovo per completare il ciclo produttivo in atto al momento della scadenza dell'autorizzazione potrà essere consentito in deroga (se opportunamente motivato).

3. Nelle aree fluviali, gli interventi di qualsiasi tipo devono tener conto della necessità di mantenere, compatibilmente con la funzione alla quale detti interventi devono assolvere, l'assetto morfodinamico del corso d'acqua. Ciò al fine di non indurre a valle condizioni di pericolosità.

Nelle aree fluviali sono consentiti, previa acquisizione dell'autorizzazione idraulica della Regione e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1:

- a) la realizzazione degli interventi finalizzati alla navigazione, compresa anche la nautica da diporto;
- b) la realizzazione, ampliamento o manutenzione delle opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- c) la realizzazione, ampliamento o manutenzione di strutture a rete e di opere di attraversamento stradale, ciclopedonale e ferroviario. Le nuove opere vanno realizzate a quote compatibili con i livelli idrometrici propri della piena di riferimento tenuto conto del relativo franco di sicurezza;
- d) l'installazione di attrezzature e strutture, purché di trascurabile ingombro, funzionali all'utilizzo agricolo dei suoli nelle aree fluviali.

ART. 14 – Preesistenze nelle aree fluviali

1. La Regione, su istanza del proprietario o di chi abbia il titolo per richiederlo, verifica l'esistenza delle condizioni per consentire l'esecuzione degli interventi di difesa e/o di mitigazione del rischio necessari ad assicurare l'incolumità delle persone e per la razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, autorizzandone la realizzazione.

2. E' consentita la trasformazione d'uso di vani collocati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, allo scopo di ridurre la vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

3. Possono essere realizzati, previa autorizzazione idraulica della Regione, esclusivamente interventi di:

- a) demolizione senza ricostruzione;
- b) manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo riguardanti edifici, strutture ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;

- c) adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- d) ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, e siano compatibili con la pericolosità del fenomeno nonché realizzati al di sopra della quota di sicurezza idraulica, e non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- e) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- f) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti.
- g) adeguamenti strutturali e funzionali di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo;
- h) adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane, imposte dalla normativa vigente; l'eventuale ampliamento è subordinato alla verifica preliminare, da parte della Regione, che non sussistono alternative al riposizionamento dell'impianto, né che l'impianto induca modifiche significative al comportamento idrodinamico del corso d'acqua, nonché variazioni significative dei livelli del corso d'acqua;
- i) adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti, o per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica, o per consentire la razionale gestione dell'apparato produttivo.

ART. 15 – Criteri per la progettazione della difesa delle preesistenze in area fluviale

1. In luogo di singoli interventi di difesa, gli enti locali territorialmente competenti, possono redigere un progetto di difesa esteso a più edifici finalizzato ad individuare un sistema coordinato di misure strutturali e/o non strutturali atto a garantire la tutela dell'incolumità fisica delle persone residenti, la mitigazione della vulnerabilità delle edificazioni esistenti e a contenere l'esposizione al danno potenziale, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni di protezione civile.

2. Il complesso delle misure strutturali di difesa nelle aree fluviali si conforma ai seguenti ulteriori criteri ed indirizzi:

- a) devono essere strettamente riferite alle edificazioni presenti e loro immediate adiacenze ed, eventualmente, alle infrastrutture stradali funzionali anche all'esercizio della protezione civile;
- b) non devono in ogni caso interferire negativamente con il regime idraulico del corso d'acqua;
- c) non possono comunque indurre localmente significativi incrementi dei tiranti idrici e delle velocità della corrente che possano risultare pregiudizievoli per l'incolumità fisica delle persone.

3. L'ente locale territorialmente competente sottopone il progetto di difesa di cui al comma 1 all'approvazione della Regione che ne autorizza la realizzazione.

ART. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.

ART. 17 – Norme generali riguardanti la sdemanializzazione di aree demaniali

La sdemanializzazione delle aree demaniali poste all'interno di argini, sponde, rive o in loro fregio è consentita solo per effetto di un espresso provvedimento delle autorità competenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – Efficacia ed effetti del Piano

1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Giunta regionale.
2. Le presenti norme relative al Piano entrano in vigore il giorno della pubblicazione dell'avviso di approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione (08/02/2017).